REPUBBLICA ITALIANA

Anno 74° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA **Palermo - Venerdì, 3 gennaio 2020**

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: http://gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'anno 2020 sono indicati in ultima pagina.

Con la fine dell'anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2019 e, conseguentemente, cesserà l'invio della *Gazzetta* agli abbonati.

Fermo restando che gli abbonamenti per l'intero anno 2020 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell'invio, sarà necessario provvedere al versamento dell'importo dell'abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l'attestazione di versamento all'Amministrazione della *Gazzetta*.

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 13 dicembre 2019.

Istituzione di un Centro di recupero di tartarughe marine presso il comune di Favignana . . . . . pag. 3

Assessorato dell'economia

DECRETO 29 novembre 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019 . . . . . pag. 5

DECRETO 11 dicembre 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019 . . . . . pag. 8

DECRETO 11 dicembre 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019 . . . . . pag. 10

Assessorato della salute

DECRETO 6 dicembre 2019.

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale della cronicità" . . . . pag. 12

DECRETO 10 dicembre 2019.

Nomina ispettori REACH ai sensi del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011 . . . . . pag. 13

DECRETO 13 dicembre 2019.

Sorveglianza sanitaria per il personale sanitario dell'elisoccorso . . . . . pag. 14

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 3 dicembre 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Scicli . . . . . pag. 18

DECRETO 3 dicembre 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Zafferana Etnea . . . . . pag. 24

DECRETO 4 dicembre 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Agira . . . . . pag. 26

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DECRETO 12 dicembre 2019.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Mineo . . . . . pag. 29

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale. . . . . pag. 32

Conferma degli incarichi conferiti ai commissari straordinari degli Istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani . . . . . pag. 32

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative, con sede in Terme Vigliatore e Barcellona Pozzo di Gotto . . . . . pag. 32

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Determinazione delle sanzioni comminate ai comuni dell'Isola per totale o parziale inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, art. 6, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. (destinazione somme con forme di democrazia partecipata) in relazione ai trasferimenti di parte corrente per l'anno 2017 - D.D.G. n. 435 del 16 ottobre 2019, n. 516 del 9 dicembre 2019 e n. 535 dell'11 dicembre 2019 . . . . . pag. 32

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro economico, impegno e contestuale concessione di finanziamento in favore di vari comuni della Regione, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)" . . . pag. 32

Approvazione di una modifica sostanziale per un centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Palermo - ditta Bologna Ecoservice s.r.l. . . . . pag. 33

Mancato accoglimento dell'istanza avanzata dalla società E-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, di proroga inizio lavori da realizzarsi nei comuni di San Gregorio e Aci Castello . . . . . pag. 33

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Integrazione del decreto presidenziale 31 agosto 2018, concernente Disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili . . . pag. 34

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Autorizzazione al pagamento di una somma in favore dell'Anas S.p.A. per la realizzazione dell'intervento G.P. "Itinerario Agrigento-Caltanissetta" di cui al PO FESR 2014-2020 . . . . . pag. 34

Provvedimenti concernenti trasferimento della titolarità dei benefici di edilizia agevolata dall'impresa Everest s.r.l., all'impresa K 2 s.r.l., aventi sede in Vittoria, relativamente alla realizzazione di programmi costruttivi nel comune di Vittoria . . . . . pag. 34

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Provvedimenti concernenti ammissione alla rendicontazione in overbooking al PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 10 - Azione 10.7.1, di interventi da realizzare in alcuni comuni della Regione . . . . . pag. 34

Assessorato della salute:

Integrazione del Tavolo tecnico permanente sulla riabilitazione . . . . . pag. 34

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Procedura di valutazione ambientale strategica di una variante per la riclassificazione urbanistica di un'area nel comune di Rosolini . . . . . pag. 35

Parere motivato favorevole con prescrizioni alla procedura di valutazione ambientale strategica ed alla procedura di valutazione di incidenza ambientale del Piano regionale di gestione dei rifiuti. . . . . pag. 35

Rinnovo e voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata alla ditta Molino Lo Cicero Tommaso, a favore della ditta Molino Lo Cicero Giuseppe, con sede legale e stabilimento in Misilmeri . . . . . pag. 35

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Provvedimenti concernenti revoca dell'iscrizione di associazioni pro loco al relativo albo regionale . . . . . pag. 35

FURS 2019 "Fondo unico regionale per lo spettacolo", art. 65, legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Attività teatrali (legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25) - Comunicato relativo al decreto n. 3530 del 20 dicembre 2019 . . . . . pag. 35

FURS 2019 "Fondo unico regionale per lo spettacolo", art. 65, legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Attività musicali (legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44) - Comunicato relativo al decreto n. 3531 del 20 dicembre 2019. . . . pag. 35

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 13 dicembre 2019.

Istituzione di un Centro di recupero di tartarughe marine presso il comune di Favignana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 luglio 2019, n. 33;

Visto il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018, con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 2058 del 20 dicembre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 3 "Gestione faunistica del territorio" al dott. Salvatore Ticali;

Visto il D.D.G. n. 2075 del 21 dicembre 2018, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha conferito al dott. Salvatore Ticali la delega relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 della predetta legge regionale;

Visto il D.D.G. n. 1710 del 17 ottobre 2019, di adozione del "Nuovo disciplinare per l'istituzione di Centri di recupero e di primo soccorso di tartarughe marine" nella Regione siciliana;

Visto il D.D.G. n. 6067 del 23 dicembre 2013, con il quale è stato istituito il Centro di monitoraggio e controllo di tartarughe marine e cetacei;

Visto il D.D.G. n. 6857 del 31 dicembre 2014, di riconoscimento del Centro regionale di recupero di tartarughe marine;

Visto il D.D.G. n. 713 del 3 settembre 2015, di riconoscimento del Centro di primo soccorso per tartarughe marine isola di Favignana;

Visto il D.D.G. n. 1114 del 10 luglio 2019, di riconoscimento del Centro provinciale di recupero di tartarughe marine di Favignana;

Visto il D.D.G. n. 1709 del 17 ottobre 2019, di revoca in autotutela del citato D.D.G. n. 1114 del 10 luglio 2019;

Vista la nota prot. n. 73296 del 6 dicembre 2019, con la quale il servizio 17 - Servizio per il territorio di Trapani, U.O.1, ha trasmesso la richiesta di riconoscimento del Centro di recupero di tartarughe marine corredata dalla documentazione di rito e dal parere favorevole motivato espresso dal predetto Ufficio;

Vista l'istanza presentata a firma congiunta dal presidente del WWF Italia ONLUS dott.ssa Donatella Bianchi, dal presidente di Legambiente ONLUS, dott. Stefano Ciafani e dal presidente dell'area marina protetta "Isole Egadi" nonché sindaco di Favignana sig. Giuseppe Pagoto, con la quale viene chiesto il riconoscimento di un Centro di recupero per tartarughe marine presso alcuni locali dell'ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica del comune di Favignana, meglio individuati nella visura catastale e nella planimetria allegati;

Ritenuto, pertanto, di dover istituire un Centro di recupero di tartarughe marine presso alcuni locali dell'ex Stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica del comune di Favignana;

Decreta:

Art. 1

In conformità e per le finalità di cui alle premesse, è istituito il Centro di recupero di tartarughe marine presso alcuni locali dell'ex stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica del comune di Favignana, foglio di mappa n. 27, particella n. 21, sub 1, meglio individuati nella visura catastale e nella planimetria allegati, con il compito di accogliere, curare, riabilitare e reimmettere in natura gli esemplari di tartarughe marine.

Art. 2

Il Centro di recupero istituito ai sensi del precedente art. 1 deve operare sotto lo stretto controllo della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, a cui dovrà essere annualmente rendicontata l'attività svolta ed in collaborazione con il Centro regionale di recupero di tartarughe marine e con il Centro di monitoraggio e controllo di tartarughe marine e cetacei.

Art. 3

La reintroduzione in natura degli animali recuperati dovrà avvenire sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, preferibilmente nello stesso luogo dove è stato rinvenuto ferito l'animale e previa marcatura degli esemplari da liberare.

Art. 4

Il presente provvedimento di istituzione del Centro sarà revocato per inadempienza agli obblighi previsti dal D.A. n. 3212 del 17 dicembre 1997 e D.D.G. n. 2652 del 5 dicembre 2001 nonché del relativo disciplinare e al venir

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

meno delle condizioni che hanno consentito l'istituzione del Centro di recupero di tartarughe marine di cui all'art. 1.

Art. 5

I dati personali in possesso del Dipartimento sviluppo rurale e territoriale necessari per l'emissione del presente decreto verranno trattati ai sensi del regolamento privacy U.E. n. 2016/679 così come da informativa pubblicata nel sito del Dipartimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ad eccezione degli allegati.

Palermo, 13 dicembre 2019.

CANDORE

(2019.50.3481)121

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 29 novembre 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett.a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 51, comma 2, lettera a);

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 concernente "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTA la legge 16 aprile 1987, n.183 inerente "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" e in particolare l'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" e in particolare l'articolo 1, commi 674 e 675;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" e in particolare l'articolo 1, commi 811 e 812;

VISTA la Delibera CIPE n.9 del 28 gennaio 2015 che provvede al riparto di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere della legge di stabilità 2014;

VISTA la Delibera CIPE n.43 del 10 agosto 2016 che ripartisce le risorse previste dalla legge di stabilità 2015 a favore di interventi pilota in 23 aree progetto;

COPIA TRATTA NON VALIDA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

VISTA la Delibera CIPE n.80 del 7 agosto 2017 recante disposizioni su "Accordo di Partenariato – strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese – ripartizione delle risorse stanziate con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016" modificativa ed integrativa della Delibera CIPE n.9 del 28 gennaio 2015;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2017, n. 453 inerente "P.O. FESR Sicilia 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) Area Interna Madonie – Schema di Accordo di Programma Quadro 'Madonie resilienti: Laboratorio di futuro'";

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Madonie resilienti: Laboratorio di futuro" sottoscritto il 05/07/2018 tra Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Ministero della Salute, Regione Siciliana, Comune di Gangi - Soggetto capofila dell'Area Interna, Unione dei Comuni "Madonie", finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia d'area "Area Interna Madonie" della Regione Siciliana, mediante l'attuazione degli impegni e degli interventi inclusi nell'Allegato 2 al medesimo A.P.Q.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12 ottobre 2018, n. 370 inerente "Accordo di Programma Quadro 'Madonie resilienti: Laboratorio di futuro' – Presa d'atto";

VISTO l'Accordo fra il Dipartimento della Protezione Civile -Presidenza della Regione Siciliana, la Città Metropolitana di Palermo e l'Unione dei Comuni delle Madonie finalizzato all'esecuzione dell'Intervento denominato "III lotto di Irosa" – scheda di intervento AIMA 12I del sopra citato Accordo;;

VISTO in particolare l'articolo 4 che prevede che "l'Unione dei Comuni Madonie autorizzerà la SO.SVI.MA. S.p.a., nella qualità di soggetto gestore del Fondo di rotazione per la progettualità Madonie, ad anticipare al Dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, che opererà in nome e per conto della Città Metropolitana di Palermo, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle indagini per i sondaggi e per la verifica delle d'arti esistenti, il cui costo – secondo il progetto redatto dagli uffici della Città Metropolitana – ammonta a €51.500,00. Tale somma sarà restituita alla SO.SVI.MA S.p.a non appena la spesa sarà certificata."

VISTA la nota prot. n.56865 del 16/10/2019 e la mail del 29/10/2019 di integrazione, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile chiede l'istituzione, nel Bilancio della Regione, di un capitolo di spesa di parte corrente con il codice finanziario U.1.03.02.11.000, e l'iscrizione sullo stesso, in termini di competenza e di cassa, della somma di euro 51.500,00 occorrenti per la realizzazione delle indagini per sondaggi e per la verifica per l'intervento denominato "Terzo Lotto di Irosa" - scheda di intervento AIMA 12I;

VISTE le quietanze nn. 74000 e 74001 del 2/9/2019 rispettivamente di euro 26.500,00 e €25.000,00 versati dalla SO.SVI.MA S.p.a. sul capitolo 1709"entrate eventuali e varie" ed il conseguente D.D.G. n. 879 del 09/09/2019 con cui è stata accertata, riscossa e versata dal competente Dipartimento regionale della Protezione Civilele suddette somme;

RAVVISATA la necessità di far confluire l'importo, accertato con il D.D.G. 879/2019, su un nuovo capitolo di entrata che rispetti il vincolo di destinazione previsto dall'Accordo per l'esecuzione dell'Intervento denominato "III lotto di Irosa;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di iscrivere su un capitolo di spesa di nuova istituzione la somma di cui alla suddetta richiesta prot. n. 56865/2019 con la contestuale iscrizione su un capitolo di entrata di nuova istituzione, fermo restando che all'assunzione degli impegni si potrà procedere solo dopo l'annullamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile del D.D.G. 879/2019 e l'accertamento della medesima somma sul nuovo capitolo di entrata;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2019** e nella relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2019, n.75, sono introdotte le seguenti variazioni fermo restando che all'assunzione degli

COPIA NON
Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

impegni si potrà procedere solo dopo l'annullamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile del D.D.G. 879/2019 e l'accertamento della medesima somma sul nuovo capitolo di entrata:

ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE Competenza	Cassa
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della Protezione Civile		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti		
Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese	**+ 51.500,00**	**+ 51.500,00**
Categoria 2 – Altri trasferimenti correnti da Imprese	+ **51.500,00**	+ **51.500,00**
di cui al capitolo :		
(Nuova Istituzione)		
7735		
Entrate derivante da Imprese per la realizzazione dell'intervento III Lotto Irosa - APQ Madonie - ". Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)	+ **51.500,00**	+ **51.500,00**
(cod. E.2.01.03.02.002)		
L.183/1987; L.147/2013, art.1, c.13; L.190/2014, art.1, c.674; L.208/2015, art.1, c.811; Del. CIPE n.9/2015; Del. CIPE n.43/2016;Del. CIPE n.80/2017;		
SPESA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della Protezione Civile		
Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione		
Programma 11 – Altri servizi generali	+ **51.500,00**	+ **51.500,00**
Titolo 1 – Spese correnti		
Macro-aggregato 03 – Acquisto di beni e servizi	+ **51.500,00**	**+ 51.500,00**
di cui al capitolo :		
(Nuova Istituzione)		
XXXXXX		
Spese per l' esecuzione delle indagini per sondaggi e per la verifica delle opere esistenti per la realizzazione III Lotto Irosa– APQ Madonie Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)	+ **51.500,00**	+ **51.500,00**
(cod. U.1.03.02.11.000)		
L.183/1987; L.147/2013, art.1, c.13; L.190/2014, art.1, c.674; L.208/2015, art.1, c.811; Del. CIPE n.9/2015; Del. CIPE n.43/2016;Del. CIPE n.80/2017;		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 29 novembre 2019.

BOLOGNA

(2019.50.3439)017

COPIA TRATTA NON VALIDA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DECRETO 11 dicembre 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTO l'articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il comma 24 dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.135 che rende a regime a decorre dall'anno 2013 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la nota prot. n. 220205 del 2/10/2019 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica - a seguito dell'intesa sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 (espressa in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 giugno 2019) – che è stato aggiornato il livello di risorse da erogare in via anticipata alle regioni nel corso del corrente esercizio finanziario e che a decorrere dal mese di ottobre 2019 saranno adeguate le quote mensili di risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria e che la quota mensile complessivamente spettante per il mese di novembre è pari ad **euro 342.276.253,00**;

VISTO il modello telematico dell'8 novembre 2019 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro **157.094.506,56** per anticipazione mensile S.S.N.;

CONSIDERATO che la differenza tra la somma di euro **342.276.253,00** (anticipazione mensile di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di euro **157.094.506,56** (anticipazione Novembre 2019) pari ad euro 185.181.746,44 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale "Gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF mese di Ottobre 2019" così come previsto dal comma 2 dell'art. 77-quater del Decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

CONSIDERATO che i suddetti capitoli sono stati inseriti nel "Perimetro Sanitario" ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa **215217 "** Rimborso anticipazioni sanità " **Codice Finanziario U.7.01.99.02.000** ed al capitolo in entrata **4219 "** Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato **" - Codice Finanziario E.9.01.99.02.001**, la somma di **euro 157.094.506,56;**

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2019		COMPETENZA	CASSA -
	ENTRATA		
	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO		
	TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro CATEGORIA 99 – Altre entrate per partite di giro Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro		
Capitolo 4219	**Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato. Codice Finanziario E.9.01.99.02.001**	**+ 157.094.506,56**	**+ 157.094.506,56**
	SPESA		
	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO		
	MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi. PROGRAMMA 2 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		
	Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro MacroAggregato 7.01 – Uscite per partite di giro		
Capitolo 215217	**Rimborso anticipazioni sanità. Codice Finanziario U.7.01.99.02.000**	**+ 157.094.506,56**	**+ 157.094.506,56**

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 dicembre 2019.

BOLOGNA

(2019.50.3467)017

COPIA TRATTA NON VALIDA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DECRETO 11 dicembre 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 e s. m. ed i. con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTO l'articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il comma 24 dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.135 che rende a regime a decorre dall'anno 2013 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la nota prot. n. 220205 del 2/10/2019 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica - a seguito dell'intesa sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 (espressa in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 giugno 2019) – che è stato aggiornato il livello di risorse da erogare in via anticipata alle regioni nel corso del corrente esercizio finanziario e che a decorrere dal mese di ottobre 2019 saranno adeguate le quote mensili di risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria e che la quota mensile complessivamente spettante per il mese di dicembre è pari ad **euro 342.276.260,00**;

VISTO il modello telematico del 6 dicembre 2019 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro **181.073.255.68** per anticipazione mensile S.S.N.;

CONSIDERATO che la differenza tra la somma di euro **342.276.260,00** (anticipazione mensile di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di euro **181.073.255.68** (anticipazione Dicembre 2019) pari ad euro 161.203.004,32 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale "Gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF mese di Novembre 2019" così come previsto dal comma 2 dell'art. 77-quater del Decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

CONSIDERATO che i suddetti capitoli sono stati inseriti nel "Perimetro Sanitario" ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa **215217 "** Rimborso anticipazioni sanità " **Codice Finanziario U.7.01.99.02.000** ed al capitolo in entrata **4219 "** Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato **" - Codice Finanziario E.9.01.99.02.001**, la somma di **euro 181.073.255.68 ;**

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2019		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATA		
	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA **DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO**		
	TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro **CATEGORIA 99 – Altre entrate per partite di giro** **Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro**		
Capitolo 4219	**Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato.** **Codice Finanziario E.9.01.99.02.001**	**+ 181.073.255.68**	**+ 181.073.255.68**
	SPESA		
	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA **DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO**		
	MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi. **PROGRAMMA 2 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**		
	Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro **MacroAggregato 7.01 – Uscite per partite di giro**		
Capitolo 215217	**Rimborso anticipazioni sanità.** **Codice Finanziario U.7.01.99.02.000**	**+ 181.073.255.68**	**+ 181.073.255.68**

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 dicembre 2019.

BOLOGNA

(2019.50.3468)017

COPIA TRATTA NON VALIDA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2019.

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale della cronicità".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 5 *bis* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4 affida alla Conferenza Stato-Regioni il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Visto il Piano regionale della salute 2011-2013;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.»;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4, inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali nel sito internet della Regione siciliana;
Vista l'intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014, recante "Il nuovo Patto per la salute 2014-2016";
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
Visto l'accordo n. 160/Conferenza Stato - Regioni (CSR), avente ad oggetto "Piano nazionale della cronicità" (PNC) sancito nella seduta del 15 settembre 2016;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019, recante "Adeguamento della Rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70";
Ritenuto di dover recepire l'intesa Stato-Regioni del 15 settembre 2016 sopra citata;
Ritenuto, altresì, di dovere istituire un gruppo di lavoro per l'implementazione, in ambito regionale, del Piano nazionale della cronicità;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità esposte in premesse, è recepita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale della cronicità" allegato al presente decreto, facendone parte integrante.

Art. 2

Al fine di potere implementare il PNC a livello regionale, contestualizzandone i contenuti nel rispetto delle esigenze e dei fabbisogni degli ambiti territoriali di pertinenza e in relazione alle esigenze della programmazione, si istituisce il gruppo di lavoro sotto riportato.

Per il DPS:
– il dirigente generale;
– il dirigente dell'Area interdipartimentale 2 "Programmazione sanitaria regionale";
– il dirigente del servizio 4 "Programmazione ospedaliera";
– il dirigente del servizio 8 "Programmazione territoriale";
– il dirigente U.O.B. 8.1 "Organizzazione strutture e servizi distrettuali";
– il dirigente del servizio 9 "Tutela della fragilità area integrazione socio-sanitaria".

Per il DASOE:
– il dirigente generale;
– il dirigente del servizio 3 "Progetti, ricerca, innovazione e tecnica sanitaria";
– il dirigente del servizio 5 "Promozione della salute";
– il dirigente del servizio 8 "Qualità e governo clinico";
– il dirigente UOB. 8.1 "Appropriatezza e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali";
– il dirigente del servizio 9 "Sorveglianza ed epidemiologia".

Rappresentanti esterni:
– dott.ssa Lucia Giovannelli, consulente dell'Assessore;
– dott.ssa Valeria Coco, consulente dell'Assessore;
– dott.ssa Maria Grazia Fumari, esperto Agenas;
– dott. Alfredo Zambuto, SIMPER;
– dott. Gabriele Roccia, direttore cure primarie, ASP di Caltanissetta;
– dott.ssa Francesca Papa, direttore Presidio territoriale di assistenza S. Luigi Currò di Catania.

Art. 3

Nel rispetto delle tematiche contenute nel Piano nazionale della cronicità saranno via via individuati componenti esperti per le singole materie, anche per la costituzione di specifici sottogruppi di lavoro, nonché altri rappresentanti della medicina territoriale e dei pazienti.

Art. 4

L'attività svolta dai componenti il Gruppo di lavoro non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*.

Palermo, 6 dicembre 2019.

RAZZA

N.B. - *L'Allegato al decreto è consultabile nei seguenti link:*
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal1ver-DRAFT/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiAssessoratoSalute/PIR_DecretiAssessoriali/PIR_DecretiAssessorialianno2019/2199%2006.12.2019%20DA.pdf.
link del "Piano nazionale della cronicità":
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/ver-DRAFT/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiAssessratoSalute/PIR_DecretiAssessoriali/PIR_DecretiAssessorialianno2019/2199%2006.12.2019%20DA%20Piano%20Nazionale%20delle%20Cronicit%E0.Pdf.

(2019.50.3448)102

COPIA TRATTA DA SITO UFFICIALE G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DECRETO 10 dicembre 2019.

Nomina ispettori REACH ai sensi del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

Visto l'art. 7, comma 1, lett. c) ("Funzioni delegate alle regioni") della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione nn. 1991/155/CEE, 1993/67/CEE, 1993/105/CEE e 2000/21/CE;

Visto il decreto del Ministero della salute 22 novembre 2007, recante "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell'all. I;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i;

Visto il regolamento CE n. 1272/2008 CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive nn. 1967/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);

Visto l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009, recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";

Visto il regolamento UE n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 "Prescrizioni per la compilazione delle Schede dati di sicurezza", che modifica il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto il decreto dell'Assessore per la salute della Regione siciliana n. 1374 del 22 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34, parte I del 12 agosto 2011, per il recepimento dell'Accordo fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all'art. 2 individua l'Autorità competente regionale;

Visti, in particolare, i punti f) e g) dell'all. I al decreto dell'Assessore per la salute della Regione siciliana n. 1374 del 22 luglio 2011, con cui l'Autorità competente regionale coordina le attività di controllo in materia di REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio regionale;

Visto il D.D.G. n. 1742 del 20 settembre 2016, con il quale sono stati nominati gli ispettori REACH per la durata di anni tre;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali";

Visto il programma delle attività di controllo REACH-CLP redatto dal Gruppo di coordinamento nel corso della seduta del 17 gennaio 2019 e che fa parte del Piano regionale dei controlli REACH-CLP per l'anno 2019;

Ritenuto indispensabile garantire che i controlli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed efficacia;

Visti gli attestati di partecipazione al Training nazionale 2019 per ispettori REACH e CLP "Obblighi di registrazione, intermedi" tenutosi a Torino il 12 e 13 marzo 2019;

Vista la nota prot. 10957 del 5 dicembre 2019, con cui il CEFPAS comunica i partecipanti al corso di formazione per gli ispettori REACH del 14 e 15 novembre 2019;

Ritenuto dunque di dover procedere alla conferma degli ispettori REACH e CLP, già incaricati con il D.D.G. n. 1742 del 20 settembre 2016, che hanno ottemperato al requisito della specifica formazione in materia di REACH e CLP;

Decreta:

Art. 1

L'Autorità competente regionale per l'attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale in materia di REACH e CLP si avvale dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. all'interno dei quali operano gli ispettori.

Art. 2

L'Autorità competente regionale nomina "Ispettore REACH" il sotto elencato personale provvisto di qualifica

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) e di specifica formazione in materia di REACH e CLP:

dott. Bertolino Giovanni - tecnico della prevenzione ASP Trapani;

dott. Costa Paola - dirigente medico ASP Siracusa;

d.ssa Galluccio Gabriella - tecnico della prevenzione ASP Palermo;

d.ssa Rossi Rosaria Lucrezia Maria - tecnico della prevenzione ASP Catania;

dott. Saccuta Aldo Stefano - tecnico della prevenzione ASP Siracusa;

dott. Sole Giovanni - tecnico della prevenzione ASP Palermo;

dott. Vallone Francesco - tecnico della prevenzione ASP Trapani;

dott. Zullo Francesco - tecnico della prevenzione ASP Catania.

Art. 3

Ai fini dell'identificazione, ciascun ispettore sarà fornito a cura dell'ASP di appartenenza di tessera di riconoscimento che ne attesti la nomina. La durata dell'incarico è triennale, fermo restando le riconferme allo scadere del triennio, al verificarsi del mantenimento dei requisiti.

Art. 4

Il personale di cui all'art. 2, fatte salve le specifiche competenze territoriali di polizia giudiziaria, opera su tutto il territorio regionale secondo i criteri di cui al punto 7, Allegato A, del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.

Art. 5

I Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. con le loro articolazioni dovranno garantire supporto tecnico-operativo per l'espletamento degli atti formali ed amministrativi sul territorio di competenza.

Art. 6

Gli oneri finanziari relativi alle missioni degli "Ispettori REACH" saranno a carico delle AA.SS.PP. di appartenenza.

Art. 7

L'Autorità competente regionale dispone la notifica del presente atto all'Autorità competente nazionale (ACN) presso il Ministero della salute, ai direttori generali e ai direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. che avranno cura di notificarlo ai soggetti interessati.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e al sito *web* dell'Assessorato per la pubblicazione.

Palermo, 10 dicembre 2019.

DI LIBERTI

(2019.50.3455)102

DECRETO 13 dicembre 2019.

Sorveglianza sanitaria per il personale sanitario dell'elisoccorso.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, che impartisce alle Regioni le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico "118";

Visto l'art. 36 della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30, che individua gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sanitaria, ivi compresa l'istituzione del numero unico per l'emergenza "118" per il territorio della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" ed in particolare l'art. 24 rubricato "Rete dell'emergenza urgenza sanitaria";

Rilevata la competenza del servizio 6 "Programmazione dell'emergenza" in merito agli adempimenti amministrativi del "Servizio di urgenza emergenza sanitaria (SUES 118)";

Visto il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 126";

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, art. 11, che disciplina le modalità applicative del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, del 3 febbraio 2005, recante le "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario in elicottero";

Considerato che le suddette Linee guida prevedono che il personale sanitario per accedere al servizio di elisoccorso deve aver frequentato un apposito corso di formazione gestito dalle CC.OO. del 118;

Visto il protocollo di sorveglianza sanitaria per gli equipaggi sanitari delle basi di elisoccorso redatto dall'Associazione HEMS (Helicopter Emergency Medical Service);

Visti gli elementi di valutazione del rischio che affrontano i componenti dell'equipaggio sanitario;

Visto l'elenco delle controindicazioni (assolute o relative) per l'idoneità all'espletamento del servizio di elisoccorso;

Considerato di dover procedere alla regolamentazione dell'accesso del personale sanitario al servizio di elisoccorso;

Visti gli esiti degli incontri tenutisi presso questo Dipartimento con i responsabili delle CC.OO. 118 della Sicilia in sinergia con il responsabile regionale elisoccorso di AREU Lombardia e con il responsabile della formazione di AREU Lombardia;

Vista la "Proposta protocollo di sorveglianza sanitaria per equipaggi sanitari delle basi di elisoccorso HEMS della Regione Sicilia" scaturita dalle suddette riunioni e che riporta, oltre all'elenco delle controindicazioni da ritenere assolute per l'emissione del giudizio di idoneità per attività di elisoccorso, anche i requisiti minimi per l'accesso al Servizio in elicottero;

Visto il D.A. n. 999 dell'11 giugno 2015 "Definizione degli ambiti di responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività del Servizio di urgenza emergenza sanitaria (SUES 188) della Regione siciliana, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 cd. testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.";

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Considerato che, in ottemperanza alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro e ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività, il giudizio sul possesso dei requisiti fisici del sanitario in servizio di elisoccorso va rilasciato dal medico competente dell'Azienda di riferimento di ogni singolo operatore sanitario;

Ritenuto che il medico competente, secondo i parametri previsti da presente D.A., dichiari l'idoneità fisica del personale che dovrà prestare servizio di elisoccorso;

Considerato che l'esito degli accertamenti e le valutazioni effettuate dal medico competente dovranno essere inoltrate sia al direttore generale dell'Azienda datoriale di ogni singolo operatore sanitario che al responsabile della C.O. 118 cui il sanitario presterà il servizio di elisoccorso;

Considerato, altresì, che il personale sanitario, una volta ottenuto il certificato di idoneità fisica, dovrà frequentare corsi di formazione specifica obbligatori al rilascio dell'autorizzazione, che saranno oggetto di successivo provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione dell'Allegato A denominato "Protocollo di sorveglianza sanitaria per gli equipaggi sanitari delle basi di elisoccorso HEMS della Regione Sicilia";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le modalità di accesso e di permanenza al Servizio di elisoccorso regolamentate dal seguente allegato:

- Allegato A "Protocollo di sorveglianza sanitaria per gli equipaggi sanitari delle basi di elisoccorso HEMS della Regione Sicilia" che costituisce parte integrante del presente decreto assessoriale.

Art. 2

Il personale sanitario che svolge già servizio di elisoccorso dovrà sottoporsi, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente D.A., ai controlli sanitari di cui all'Allegato A.

Art. 3

Con successivo provvedimento saranno regolamentate le azioni da porre in essere in ordine al "Percorso formativo obbligatorio per gli operatori sanitari operanti in elisoccorso".

Art. 4

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento al fine dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale "Amministrazione Aperta" ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la successiva pubblicazione.

Palermo, 13 dicembre 2019.

RAZZA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER GLI EQUIPAGGI SANITARI DELLE BASI DI ELISOCCORSO HEMS DELLA REGIONE SICILIA

PREMESSA

Il presente protocollo di Sorveglianza Sanitaria per gli equipaggi sanitari dei Servizi di elisoccorso HEMS (**H**elicopter **E**mergency **M**edical **S**ervice) deriva dalla valutazione che tale sorveglianza, effettuata sui medici ed infermieri impegnati nei servizi di elisoccorso, deve essere commisurata alla mansione specifica, e quindi va calibrata sulla base dei compiti operativi svolti dall'equipaggio stesso. Per tale finalità, di seguito vengono definiti:

GLI ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In merito alla valutazione dei rischi che affrontano i componenti dell'equipaggio sanitario, bisogna considerare che:

- Si possono effettuare interventi in ambiente "ostile" per definizione soprattutto nelle basi che effettuano attività HEMS-HHO (**H**elicopter **H**oist **O**peration) ;
- Le situazioni non sono standardizzate;
- Sono possibili situazioni od evoluzioni imprevedibili, anche dal punto di vista meteorologico;
- Si agisce in "stato di necessità", con la relativa pressione psicologica;
- C'è la necessità di sollevare, trasportare pesi in maniera non bonificabile (evacuazione infortunati);
- Sono abituali interventi su traumatizzati con tutti i relativi rischi sanitari;
- Vi può essere esposizione a Stress termico, generale e localizzato (estremità), Sforzo fisico anche intenso, rischio di "Trauma da sospensione";
- Il rischio di trauma in generale è sempre presente durante le operazioni di soccorso.
- Vi è spesso esposizione emotiva ad eventi luttuosi, frequentemente per causa violenta e con "ambiente circostante" che può essere difficile da gestire.

COPIA TRATTA DA GURS NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

ELENCO DI CONTROINDICAZIONI DA RITENERE ASSOLUTE PER L'EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' PER ATTIVITA' DI ELISOCCORSO

- Patologie del rachide che controindicano la movimentazione manuale dei pazienti, che in questo ruolo va considerata comunque sovraccaricante e non bonificabile, anche se attività saltuaria (pregressa diagnosi di spondilolisi, listesi, tutte le patologie malformative gravi della colonna vertebrale, ernia discale sintomatica, postumi malformativi di pregressi traumi fratturativi al rachide).
- lussazione recidivante di spalla.
- insufficiente funzionalità di entrambi gli organi pari (occhi, orecchie, reni), considerata la possibilità di lesione traumatica di uno di essi.
- Pregressi episodi di ischemia su base vascolare.
- Sindrome di Raynaud e tutte le alterazioni evidenti del circolo arterioso periferico.

Diagnosi clinica o anamnesi positiva per:

a) qualsiasi disturbo di tipo comiziale;
b) disturbi della coscienza o perdite transitorie di controllo delle funzioni del SNC rimaste prive di soddisfacente spiegazione medica;
c) disturbi dell'equilibrio;
d) disordini della personalità che si sono manifestati apertamente.

- Mancanza di sufficiente funzione visiva, verificata tramite tavole optometriche ed intesa come acuità visiva nella norma, anche con uso di lenti correttive, monoculare e binoculare, da vicino e da lontano; in caso di uso di lenti correttive, obbligo di indossarle durante il servizio e di avere con sé un paio di lenti di riserva.
- Mancanza di sufficiente funzione uditiva accertata tramite un'audiometria tonale a 500-1000-2000-4000 Hz, con i seguenti limiti di accettabilità:

Orecchio migliore (dB)	35	30	30	40
Orecchio peggiore (dB)	35	50	50	60

- Comprensione della normale voce di conversazione in un ambiente tranquillo, utilizzando entrambe le orecchie, a due metri dall'esaminatore, volgendo le spalle allo stesso;
- Disturbi del linguaggio che ostacolino una comunicazione chiara ed efficace;
- La presenza di diabete insulino-dipendente o trattato con ipoglicemizzanti orali.
- la presenza di patologie gravi e/o evolutive (ad es.: insufficienza renale, epatiti croniche evolutive/aggressive, gravi emopatie).
- La presenza di disturbi della coagulazione, sia ipo (trauma) che iper (tr.sospensione), così come laboratoristici che clinico-anamnestici (tromboflebiti, gravi patologie del plesso emorroidario, evidente insufficienza venosa - trauma da sospensione)
- La presenza di leucopenie significative che compromettono le difese immunitarie;
- Assenza di affezioni respiratorie tali da ridurre la funzionalità respiratoria (valutazione spirometrica con VEMS/CVF >80%).
-

Infine, il limite massimo del BMI dovrà essere pari a 25 per le donne e 28 per gli uomini, per il rilascio del giudizio di idoneità previsto per i lavori su funi.

Il Personale Sanitario in servizio di elisoccorso dovrà essere sottoposto a visita medica di controllo con cadenza biennale. Al compimento dei 60 anni i controlli saranno eseguiti con cadenza annuale.

Il personale sanitario già operativo sul servizio di elisoccorso dovrà essere sottoposto a visita medica che ne attesti l'idoneità secondo quanto previsto dal presente documento.

(2019.50.3478)102

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 dicembre 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Scicli.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 22005/2018 dell'11 luglio 2018, assunta al n. 12070 del protocollo generale del D.R.U in data 16 luglio 2018, con la quale il comune di Scicli ha chiesto a questo Dipartimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 71/78, l'approvazione della variante adottata con delibera di consiglio comunale n. 5 del 19 gennaio 2015 avente per oggetto: "Variante zonizzazione del vigente PRG – Porzione di sottozona E4 in E1. Adozione. Approvazione.";

Vista la sotto riportata documentazione che il comune di Scicli ha trasmesso, in duplice copia:

- verbale n. 2 del 21 novembre 2014 della Commissione urbanistica comunale;
- delibera di consiglio comunale n. 5 del 19 gennaio 2015 avente per oggetto "Variante zonizzazione del vigente PRG - Porzione di sottozona E4 in sottozona E1.

Adozione. Approvazione.";

- nota prot. n. 178 del 5 gennaio 2018 del servizio 4/DRU di notifica del D.A. n. 15/Gab del 3 gennaio 2018 di esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.;

Elaborati:

- relazione datata 20 ottobre 2014;
- Tav. 1): Planimetria generale stato di fatto (Tav. 5/A PRG vigente) in scala 1:10.000;
- Tav. 2): Planimetria generale visualizzazione variante in scala 1:10.000;

Atti di pubblicità:

- stralcio *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 10 febbraio 2017;
- stralcio "Quotidiano di Sicilia" del 10 febbraio 2017;
- manifesto murale del 10 febbraio 2017;
- avviso di deposito atti del 10 febbraio 2017;
- fotocopia mail del dirigente del comune indirizzata al segretario comunale. Con detta mail viene chiesto se sono state presentate osservazioni nei 40 giorni successivi al periodo di deposito atti. Nella stessa fotocopia il segretario rappresenta che "nei 40 giorni successivi al periodo di deposito degli atti non sono pervenute ulteriori osservazioni alla variante";
- determina n. 244 del 26 maggio 2015 del capo settore tecnico di deposito atti ex art. 3, legge regionale n. 71/78;

Osservazioni:

- osservazione ditta Fiorilla Giovanni (assunta anche al DRU prot. n. 14046 del 28 agosto 2017) in qualità di legale rappresentante della società A.Ci.F. Servizi s.r.l.;
- osservazione sottoscritta dal presidente pro-tempore del Comitato di volontari a tutela dell'ambiente, della salute e del territorio del comune di Scicli;
- osservazione ditta Rachela Annamaria;
- osservazione ditta Di Pietro Luigi;
- tavola visualizzazione osservazioni;
- controdeduzioni;
- delibera di consiglio comunale n. 60 del 14 giugno 2018 avente per oggetto "Variante di zonizzazione del vigente PRG - Porzione di sottozona E4 in sottozona E1.

Approvazione.";

Vista la nota prot. n. 14685 del 7 settembre 2018, con la quale il Serv. 4/DRU ha richiesto al comune di Scicli chiarimenti ed integrazioni;

Vista la nota il comune di Scicli, prot. n. 16133 del 16 maggio 2019, assunta al n. 9807 del protocollo del DRU in data 23 maggio 2019, ha trasmesso in duplice copia:

- certificazione relativa alla regolare pubblicazione degli atti resa ex legge regionale n. 71/78 così come integrata e modificata dalla legge regionale n. 3/2016 a firma del segretario comunale, prot. n. 15980 del 15 maggio 2019;
- parere prot. n. 83902 del 16 aprile 2019 reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa ex art. 13, legge n. 64/74;
- attestazione del capo VI Settore urbanistica relativa ai vincoli insistenti nell'area oggetto di variante;
- Consorzio per le Autostrade siciliane All. 7/19: Autostrada Siracusa-Gela: Progetto esecutivo Lotto 9 "Scicli": Relazione illustrativa "Parco extraurbano Truncafila-S. Biagio e recupero ambientale cava Truncafila;

Vista la nota prot. n. 11968 del 26 giugno 2019, con la quale l'U.O. 4.2 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha chiesto al Serv. 7 "Autorizzazioni" del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti di conoscere gli esiti delle richieste avanzate dal sindaco del comune di Scicli e dal Comitato tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Scicli, al fine delle determinazioni di questo Dipartimento in merito all'osservazione presentata dalla ditta Fiorilla Giovanni in qualità di legale rappresentante della società A.Ci.F. Servizi s.r.l;

Vista la nota prot. n. 13604 del 22 luglio 2019, con la quale l'U.O. 4.2 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 16 luglio 2019, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito, parzialmente, si trascrive:

<<*Omissis*>>

<< Rilevato:

Il comune di Scicli (RG) è dotato, in atto, di un piano regolatore generale approvato con D.Dir. n. 168/DRU del 12 aprile 2002 i cui vincoli preordinati all'esproprio risultano decaduti.

Dalla "Relazione" datata 20 ottobre 2014 e dalla documentazione trasmessa risulta che:

- con delibera n. 321 dell'1 dicembre 2010, la giunta comunale ha dato al capo settore LL.PP. le direttive al fine di predisporre gli atti necessari per inserire nel Piano triennale delle OO.PP. 2011-2013 l'intervento di "Realizzazione Parco extraurbano Truncafila-San Biagio"

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

assegnando le linee guida da seguire per la redazione degli atti di progetto;

- con delibera n. 57 del 2 settembre 2013, il C.C. ha impegnato l'amministrazione comunale ad avviare le procedure per la realizzazione dell'opera prevista e approvata nel Piano triennale delle OO.PP. e con delibera n. 141 del 16 settembre 2013 la giunta comunale ha impartito al capo settore LL.PP. le direttive per avviare le procedure per la realizzazione dell'opera;

- con delibera di C.C. n. 6 del 15 gennaio 2014, è stato approvato il Piano triennale delle OO.PP. (annualità 2013-2015) con inserito al punto 65, annualità 2014 il Progetto del "Parco extraurbano Truncafila-San Biagio" e l'allegato grafico con la perimetrazione predisposta dall'UTC;

- in data 29 gennaio 2014 il comune di Scicli assumeva al n. 2586 del protocollo generale una "petizione" sottoscritta da associazioni, gruppi, movimenti, ecc. per l'istituzione del "Parco extraurbano Truncafila-San Biagio";

- con D.C.C. n. 72 dell'8 maggio 2014 venivano date direttive al capo settore tecnico comunale al fine di avviare le procedure di variante di destinazione urbanistica della zona circostante il "Parco extraurbano Truncafila-San Biagio" da zona E4 a zona E1 dando, altresì, "... precise indicazioni sulla perimetrazione dell'area oggetto della variante...".

Detta variante è stata motivata ritenendo la centralità di pregio del programmato Parco extraurbano Truncafila-San Biagio "... riferita ad un contesto di alta qualità, qual è il paesaggio agrario disseminato da puntuali emergenze già tutelate e/o da tutelare, delle aree contermini all'area ... e che pertanto, tale tutela, pretesa dall'alta valenza naturalistica, paesaggistica, archeologica ... debba comunque essere contemperata con la giusta esigenza a tutela dell'economia agricola ... ritenendo ... che tali finalità possono essere ottenute facendo riferimento, per tutte le aree contermini, oggi classificate E4 (zone agricole collinari) normate all'art. 35 delle NTA del PRG alla disciplina attuativa ... E1 ... zone agricole di particolare interesse ambientale".

Per come riportato nell'attestazione a firma del capo settore VI dell'UTC l'area d'intervento non è interessata da aree SIC e ZPS, non è soggetta a vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o dal PRG vigente e non è soggetta a vincolo discendente dal PAI.

Inoltre, detta area è interessata in parte dal vincolo idrogeologico e ha limitazioni discendenti dal Piano forestale regionale.

Con riferimento alla Carta dei beni paesaggistici l'area risulta in parte vincolata ex D.lgvo n. 142/2004 n. 42 (Fiumi, torrenti e valloni) e ricade in parte all'interno della zona di rispetto di boschi e delle fasce forestali.

Con riferimento al Piano paesaggistico l'area rientra, in parte, nel Paesaggio locale 9, ambiti 9/b, 9c, area con livello di tutela 1, ambito 9/d, aree con livello di tutela 2 ed ambito 9/i area con livello di tutela 3; nel Paesaggio locale 10, ambito 10/c, area con livello di tutela 1, ambiti 10/f e 10/g ambiti con livello di tutela 2 ed ambito 10/m area con livello di tutela 3.

Infine all'interno di detta area vi sono aree soggette a Vincolo di tutela "Necropoli di San Biagio" giusti D.D.S. n. 8597 del 12 novembre 2008 e D.D.G. n. 476 del 25 febbraio 2015 e "Impianto di sollevamento d'acqua a trazione animale – Pozzo del Giudeo" giusto D.D.S. n. 8137 del 21 novembre 2007.

Si riporta, per stralcio l'articolo 35 delle NTA vigenti relativo alle zone classificate E.1 Sottozona E1 ed E.4 Sottozona E4 del vigente PRG:

- Art. 35. E1 sottozona E1

- le zona E1 sono quelle aree che contengono prevalentemente i "beni diffusi" come individuati dalla legge n. 431/85 le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, nonché altre aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica... In dette aree è ammessa la conservazione dei volumi delle sagome degli edifici esistenti e degli attuali rapporti di copertura ... interventi sono rivolti al mantenimento e al miglioramento della vegetazione e del regime idrico; disinquinamento, mantenimento attività agricole e silvo-pastorali... Le opere di grandi dimensioni... dovranno essere sottoposte... a VIA...;

- Art. 35. E4 sottozona E4

- le zone E4 sono definite "zone agricole collinari". Le zone E4 sono riferite a terreni agricoli, anche abbandonati, coperti da vegetazione agricola o arborate, contenenti comunque elementi determinanti per la qualificazione del paesaggio... comprende in genere le aree appartenenti al Pianalto, classificate P nello studio agroforestale, caratterizzate da colture prevalenti a seminativo asciutto, pascoli e zone arborate con piante di carrubo e ulivo consociate a mandorli.

Si riportano, altresì, di seguito gli indici e i parametri delle zone E1 ed E4 riportati nelle NTA:

		Art. 35. E1 sottozona E1	Art. 35. E4 sottozona E4
Annessi agricoli:			
If	mc/mq	0,03	0,04
H max	ml	4,50	4,50
Df	ml	10,00	10,00
Dc	ml	20,00	5,00
Ds	ml	20,00	20,00
Sm	mq	50.000	10.000
Residenze:			
If	mc/mq	0,01	0,03
V mass.amm.	mc	--------	450
H max	ml	4,50	4,50
Df	ml	10,00	10,00
Dc	ml	20,00	5,00
Ds	ml	20,00	20,00
Sm	mq	150.000	10.000

Nelle zone classificate E1 oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti non vincolati ex legge n. 1089/39 con la conservazione dei volumi, delle sagome, dei rapporti di copertura, sono consentite opere necessarie al mantenimento dell'attività silvopastorale e quelle rivolte al mantenimento e miglioramento salvaguardando l'attuale struttura vegetazionale. Infine, per i coltivatori diretti ... per non più di una volta ... nei fondi ... è consentita l'edificazione di annessi agricoli con le seguenti prescrizioni:

Annessi agricoli:		
If	mc/mq	0,04
H max	ml	4,50
Df	ml	10,00
Dc	ml	5,00 o a confine
Ds	ml	20,00
Sm	mq	5,000

Per le zone E4 l'edificazione è consentita a mezzo di intervento edilizio diretto mediante rilascio di concessione edilizia ...

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

- con D.C.C. n. 5 del 19 gennaio 2015 veniva, pertanto, adottata la variante al PRG vigente di porzione della zona E4 in zona E1.

Successivamente il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento del comune ed affidata la gestione ad una commissione straordinaria per 18 mesi.

Nel frattempo, con D.D.G. n. 27 del 3 marzo 2017 è stato autorizzato ex art. 7, legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii. il tratto dell'Autostrada Siracusa-Gela. Tronco II Rosolini-Ragusa tratto Modica-Ragusa. Lotto 9 "Scicli", Lotto 10 "Irminio", Lotto 11 "Ragusa" che comprende, tra l'altro, il Ripristino ambientale della Cava Truncafila e la sistemazione a Parco dell'intera area: "Parco extraurbano di Truncafila-San Biagio" proposto dal Consorzio Autostrade siciliane (ME).

Alla fine di detta gestione commissariale il comune di Scicli ha riavviato le procedure di pubblicità ex art. 3, legge regionale n. 71/78 e, per come certificato sono pervenute le sotto riportate osservazioni, sulle quali il comune ha contro dedotto e il consiglio comunale si è determinato con delibera n. 60 del 14 giugno 2018:

1) ditta Fiorilla Giovanni legale rappresentante società A.CI.F. Servizi srl;

2) comitato di volontariato a tutela dell'ambiente, della salute e del territorio del comune di Scicli;

3) ditta Rachela Annamaria;

4) ditta Di Pietro Luigi.

Riguardo alle stesse:

Osservazione n. 1): La ditta Fiorilla Giovanni, in qualità di legale rappresentante della società A.Ci.F. Servizi s.r.l. espone quanto segue:

- con D.D.S. n. 218 del 3 marzo 2016 dell'Assessorato regionale dell'energia è stata rilasciata alla società A.Ci.F. Servizi srl l'autorizzazione integrata ambientale "per la realizzazione e gestione dell'impianto denominato ampliamento dell'attività di gestione di rifiuti della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non" nell'area individuata al catasto del comune di Scicli alle particelle 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 180, 186, 214, 2401 del FM 12 e particelle 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 141 e 146 del FM 13. Dette aree, classificate E4 per effetto di detto D.D.S. n. 218/2016 sono state classificate zona omogenea "D" e risultano normate dall'art. 35 zona D.5 "Area di progetto per piccole e medie industrie ed artigianato" delle NTA vigenti.

Il Settore VI urbanistica del comune di Scicli ha così contro dedotto:

- l'A.C. con delibera n. 72 dell'8 maggio 2014 ha dato le direttive all'UTC di avviare tutte le procedure necessarie alla variazione di destinazione urbanistica della zona circostante il "Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio" da zona omogenea E4 in zona omogenea E1 individuando graficamente la perimetrazione oggetto di variante. La proposta di variante ... deriva dal fatto che l'amministrazione ha ritenuto che "il programmato Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio debba costituire centralità di pregio riferita ad un contesto di alta qualità quale è il paesaggio agrario disseminato da puntuali emergenze già tutelate e/o da tutelare, delle aree contermini all'area ove è prevista l'opera e che tale tutela, pretesa dall'alta valenza naturalistica, paesaggistica, archeologica ... debba, comunque, essere contemperata con la giusta esigenza a tutela dell'economia agricola; è stato ritenuto ... che le finalità sopra riportate potevano essere perseguite ... per tutte le aree contermini, oggi classificate ... E4 (zone agricole collinari) ... alla disciplina attuativa riferita alle zz.tt.oo. E1 ... con la conseguente necessità di avviare formalmente il procedimento ... a tutelare il territorio circostante l'area del Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio con una estensione ..." .

Per quanto sopra considerato, l'osservazione non è stata accolta dal Settore VI urbanistica.

Il consiglio comunale con delibera n. 60 del 14 giugno 2018 ha condiviso le controdeduzioni dell'UTC e, pertanto, non ha accolto l'osservazione della ditta Fiorilla Giovanni.

A supporto di detta condivisione, allegata alla citata D.C.C. n. 60/2018 risulta un'integrazione, a firma di un consigliere comunale, alle motivazioni del diniego di accoglimento della suddetta osservazione in quanto l'impianto esistente e il suo ampliamento autorizzato con D.D.S. n. 218/2016 "... sarebbero conseguenti a procedure, autorizzazioni ed interventi edilizi fortemente irregolari, oggetto di esposti e formali diffide, alcuni dei quali hanno già prodotto ... i primi interventi interdittivi ..." quali:

"Irregolarità relative all'impianto esistente ...

"... omissis ..."

"Irregolarità relative alla procedura di rilascio dell'AIA"

"... omissis ..."

Viene, altresì, comunicato che gli aspetti contenuti in detta integrazione del consigliere comunale "... sono stati analiticamente evidenziati nelle citate richieste di annullamento dell'AIA avanzate dal sindaco del comune di Scicli (22 maggio 2017) e dal Comitato tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Scicli (1 marzo 2018)" e che "Le suddette domande sono in corso di esame da parte degli uffici regionali competenti.".

Questo servizio 4/DRU, premesso che agli atti di questo Dipartimento risulta quanto appresso:

- con D.D.S. n. 218 del 3 marzo 2016 dell'Assessorato regionale dell'energia è stata rilasciata alla società A.Ci.F. Servizi s.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e gestione dell'impianto denominato "ampliamento dell'attività di gestione di rifiuti della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non";

- con prot. n. 12333 dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione in data 22 luglio 2016 è stata trasmessa la nota prot. n. 4135 del 6 maggio 2016 avente per oggetto "Risoluzione n. 27/IV Atto di indirizzo in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ... in variante allo strumento urbanistico;

- con prot. n. 12703 dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione in data 1 agosto 2016 è stata trasmessa la nota prot. n. 4136 del 6 maggio 2016 avente per oggetto "Risoluzione n. 60 Atto di indirizzo in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ... in variante allo strumento urbanistico;

Con dette "Risoluzioni" per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dei beni culturali e paesaggistici, a seguito dei motivati dubbi di legittimità emersi dalle dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali coinvolti "... impegna il Governo della Regione e, per esso il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a volere adoperarsi urgentemente ai fini del ritiro del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ...".

- con dirigenziale prot. n. 11968 del 26 settembre 2019 è stato chiesto, pertanto, al Dipartimento regionale acqua e rifiuti, al Genio civile di Ragusa e all'ARPA, struttura di

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE I
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Ragusa, di conoscere gli esiti delle richieste avanzate dal sindaco del comune di Scicli e dal Comitato tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Scicli il 22 maggio 2017 e l'1 marzo 2018 al fine delle determinazioni di questo Dipartimento.

A tutt'oggi detta richiesta è rimasta inevasa.

- con foglio del 20 giugno 2019, assunto al n. 11713 del protocollo del D.R.U. in data 20 giugno 2019 l'Avvocatura dello Stato ha trasmesso copia del ricorso n. 1011/2016 R.G. proposto da Lega ambiente comitato regionale siciliano onlus c/Zanna Antonio con il quale si chiede l'annullamento del D.D.S. n. 218 del 3 marzo 2016 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e l'annullamento degli atti citati nel ricorso emessi da questo Dipartimento.

A tal proposito si evidenzia che con prot. n. 12703 dell'8 luglio 2019, nota che ad ogni buon fine si allega, questo servizio, esaminati gli atti d'Ufficio ha relazionato al servizio 6/DRU (Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo e segreteria CRU) al fine della predisposizione della difesa.

Questa U.O. 4.2 del servizio 4/DRU propone, pertanto, in questa sede, di sospendere ogni determinazione sull'opposizione n. 1) proposta dalla ditta Fiorilla Giovanni alla variante in esame nelle more delle determinazioni sul giudizio espresso dal G.A. e che la stessa potrà ritenersi decisa in coerenza al suddetto giudizio.

Osservazione n. 2): Il Comitato di volontariato a tutela dell'ambiente, della salute e del territorio del comune di Scicli espone quanto segue: :

Dopo un excursus sulle ricchezze culturali ed ambientali da tutelare e valorizzare, sulle principali tracce storiche esistenti nel territorio e degli altri elementi presenti nel territorio evidenzia che:

"La Commissione straordinaria al governo – pro tempore -... indirizzava al Presidente della Regione siciliana (a seguito di una dura protesta del Comitato) la nota ... n. 1882 del 6 maggio 2016, dove si legge fra l'altro: "fondata appare la preoccupazione che l'ulteriore ampliamento della piattaforma in questione, su un territorio noto a tutti in quanto sito iscritto nella lista del Patrimonio mondiale, possa essere considerato dall'UNESCO non coerente con le condizioni di integrità e autenticità così come definite nelle Linee guida della World Heritage list" e che "... il libero Consorzio dei comuni di Ragusa ... nella nota ... del 14 giugno 2016 indirizzata al Ministero dell'ambiente ... evidenziava: ... le incompatibilità della presenza di un impianto destinato alle attività ... in un territorio ... era di grandissimo pregio naturalistico, culturale e paesaggistico" ... "non è stato espresso alcun parere politico in merito all'opportunità che ... sia ubicata in un territorio che vanta aspetti naturalistici ..." e "... la volontà popolare di tutela e valorizzazione dell'area si è manifestamente espressa attraverso la costituzione del comitato scrivente ..." e conclude con la piena condivisione dell'operato dell'amministrazione comunale.

Il Settore VI urbanistica prende atto che con l'osservazione si vuole esplicitare un contributo ad adiuvantum e, in merito alla proposta di inglobare anche l'area circostante la Cava Truncafila all'interno della variante precisa che con delibera della Commissione straordinaria n. 13 del 28 agosto 2015 all'area è stata impressa la classifica FV (1a) Verde pubblico attrezzato in zona agricola ...

Il consiglio comunale con delibera n. 60 del 14 giugno 2018 ha condiviso le controdeduzioni dell'UTC e, pertanto, ha accolto condividendola l'osservazione del Comitato di volontariato a tutela dell'ambiente, della salute e del territorio del comune di Scicli.

Questa U.O. del Servizio 4/DRU, visti gli atti di questo Ufficio, prende atto di quanto esposto dal Comitato di volontariato a tutela dell'ambiente, della salute e del territorio del comune di Scicli considerato che con D.D.G. n. 27 del 3 marzo 2017 è già stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii. il progetto esecutivo dell'Autostrada Siracusa-Gela tronco II Rosolini-Ragusa tratto Modica-Ragusa. Lotto 9 "Scicli", Lotto 10 "Irminio", Lotto 11 "Ragusa" che prevede, tra l'altro, lavori di riqualificazione della Cava Truncafila come descritti nell'Allegato 7/19 richiamato in premessa.

Osservazione n. 3): La ditta Rachela Annamaria in qualità di proprietaria di un'area distante circa 1,5 Km dal confine dell'istituendo Parco non condivide la modifica alla destinazione urbanistica da zona E4 a zona E1 di una così ampia area anche per "... la completa inedificabilità del terreno agricolo ...". L'osservante valuta inopportuna e dannosa la variante proposta perché già la destinazione di zona E4 garantisce la salvaguardia delle caratteristiche della zona in oggetto. Le aree oggetto di variante da qualche anno risultano valorizzate da interventi di nuovi giovani imprenditori e non solo locali che con i loro interventi salvaguardano il territorio anche con i già limiti edificatori esistenti della zona E4.

Altre osservazioni vengono mosse sull'attribuzione ai comuni del potere di istituzione di un Parco extraurbano (legge n. 394/1991), sulla violazione della legge regionale n. 98/81 per la mancanza di istruttoria per la esigenza di istituzione di una fascia di rispetto del Parco, etc.

Il Settore VI urbanistica pur ritenendo motivati e circostanziati i contenuti dell'osservazione, non entra nel merito della stessa. Tuttavia, verificato che il terreno di proprietà della ditta Rachela Annamaria ricade in zona immediatamente confinante con la sottostante zona E5 (zona agricola di transizione) accoglie l'osservazione nel senso che attribuisce ai terreni di proprietà la destinazione E5.

Il consiglio comunale con delibera n. 60 del 14 giugno 2018 ha condiviso le controdeduzioni dell'UTC e, pertanto, ha accolto condividendola l'osservazione della ditta Rachela Annamaria modificando le aree di proprietà in zona E5.

Questa U.O. del servizio 4/DRU condivide le controdeduzioni dell'UTC adottate dal C.C. con delibera n. 60/2018 e, pertanto, propone l'accoglimento dell'osservazione nei termini sopra formulati.

Osservazione n. 4): La ditta Di Pietro Luigi in qualità di proprietaria di un'area non condivide la nuova destinazione urbanistica che costituisce un forte freno alla capacità di espansione turistica e commerciale del territorio comunale. L'osservante afferma di avere acquistato il fondo di proprietà, distinto in catasto al FM 37, particelle 185, 186, 187 e 201 e che, da un'analisi "... effettuata nella micro zona circoscritta al foglio catastale 37 ... osservando le p.lle 200, 245, 216, 215, 246, ecc si verifica come ad esclusione dei fondi di proprietà ... le anzidette siano state tutte oggetto di rilascio di C.E. e successive edificazioni ...".

Inoltre, considerato che le aree di proprietà non sono assoggettate da vincoli idrogeologico e paesaggistico chiede la revoca della variante o, considerato che ha avanzato istanza per il rilascio di "Permesso di Costruire" sulle particelle 186 e 187 il rilascio del permesso di costruire con

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. CONSULTABILE PER LA CONOSCENZA DEGLI ATTI PUBBLICATI

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

gli indici preesistenti a soddisfacimento dell'investimento economico sostenuto nel 2011.

Il Settore VI Urbanistica verificato che il terreno dell'osservante "... ricade in zona immediatamente confinante con la soprastante z.t.o. E1 per cui l'accoglimento della stessa porterebbe ad avere nel cuore di una vasta area a destinazione urbanistica E1 ... una piccola porzione di z.t.o. E4 ..." non accoglie l'osservazione.

Il consiglio comunale con delibera n. 60 del 14 giugno 2018 ha condiviso le controdeduzioni dell'UTC e, pertanto, non ha accolto l'osservazione della ditta Di Pietro Luigi.

Questa U.O. del servizio 4/DRU reputa che l'osservazione dell'esponente può essere accolta anche per equità di trattamento con l'osservazione della ditta Rachela Annamaria.

Considerato:

Il comune di Scicli è, ad oggi, dotato di PRG approvato con D.D.R. n. 168/2002.

Con D.C.C. n. 5 del 19 gennaio 2015 è stata adottata la variante al PRG vigente di porzione della sottozona E4 situata a nord-nord ovest del centro abitato di Scicli (RG) in sottozona E1.

La variante è motivata dall'A.C. che ha ritenuto che il programmato Parco extraurbano Truncafila-San Biagio debba costituire centralità di pregio riferita ad un contesto di alta qualità, il paesaggio agrario e le aree contermini, disseminato da puntuali emergenze tutelate o da tutelare ...

Con D.D.G. n. 27 del 3 marzo 2017 è stato autorizzato, tra l'altro, il "Ripristino ambientale della Cava Truncafila e sistemazione a Parco dell'intera area: "Parco extraurbano di Truncafila-San Biagio" proposto dal Consorzio Autostrade siciliane (ME);

Con D.A. n. 15/Gab del 3 gennaio 2018 la variante urbanistica da zona E4 a zona E1 in argomento è stata esclusa dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.;

La variante è stata sottoposta alle procedure di pubblicità ex art. 3 legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii. dal 10 febbraio 2017 (Avviso deposito, *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Quotidiano, Manifesto murale) e sono state prodotte n. 4 osservazioni e/o opposizioni per come certificato dal segretario comunale in data 15 maggio 2019. Sulle stesse il C.C. ha, con delibera n. 60 del 14 giugno 2018, contro dedotto.

Su detta variante è stato acquisito, successivamente alla data di adozione della delibera consiliare n. 5/2015, il parere prot. n. 83902 del 16 aprile 2019 reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa ex art. 13, legge n. 64/74.

Per tutto quanto sopra, questo servizio 4/DRU ritiene assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti che si sono già pronunciati, l'approvazione della variante adottata dal consiglio comunale di Scicli (RG) con delibera n. 5 del 19 gennaio 2015.

Pertanto, si sottopone la presente proposta di parere al CRU per l'espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della legge regionale n. 71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95."<<;

Vista la nota prot. n. 35162 del 27 agosto 2019, assunta al prot. di questo DRU n. 15398 del 28 agosto 2019, con la quale il Serv. 8 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti-AIA" del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti ha dato riscontro alla sopra citata nota n. 11968/19;

Vista la nota prot. n. 15920 del 5 settembre 2019, con la quale l'U.O. 4.2 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, ad integrazione della sopra citata proposta di parere n. 6/19, la proposta di parere n. 1 del 3 settembre 2019, che di seguito, parzialmente, si trascrive:

<<*Omissis*>>

<<Rilevato che:

1. la ditta Fiorilla Giovanni, in qualità di legale rappresentante della società A.Ci.F. Servizi s.r.l. aveva presentato un'osservazione alla variante in oggetto menzionata. In merito questa U.O. 4.2 protempore del servizio 4/DRU, aveva proposto (proposta di parere n. 6 del 16 luglio 2019) di sospendere ogni determinazione nelle more del giudizio espresso dal G.A., a seguito del ricorso n. 1011/2016 R.G. proposto da Lega ambiente comitato regionale siciliano onlus c/Zanna Antonio, con il quale si chiedeva l'annullamento del D.D.S. n. 218 del 3 marzo 2016 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

2. con nota prot. n. 35162/19, citata in premessa, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - Serv. 8, in riscontro alla richiesta prot. n. 11968/DRU/2019, ha trasmesso gli atti di seguito elencati riferendo che "... con dipartimentale prot. n. 34389 del 13/08/19 si è comunicato, ai sensi degli artt.7 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., alla ditta A.Ci.F. Servizi s.r.l. l'avvio del procedimento di revoca e/o annullamento in autotutela del D.D.S/D.R.A.R. n. 218 del 3 marzo 2016."

Atti allegati alla nota del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - Serv. 8, prot. n. 34389 del 13 agosto 2019:

- nota prot. DRAR n. 34389 del 13 agosto 2019;
- verbale del 22 agosto 2019 di accesso agli atti da parte della ditta A.Ci.F. Servizi s.r.l.;
- memoria di osservazioni da parte di Legambiente Scicli Kiafura prot. n. 34945/2019.

Dalla citata nota DRAR n. 34389/2019 si rileva che:

-" con ordinanza n. 187/R.O. del 10 luglio 2018, il comune di Scicli, (...) riscontrava abusi edilizi in quanto venivano eseguiti lavori per l'ampliamento dell'impianto di c.da Cuturi-Scicli di proprietà della ditta A.Ci.F. Servizi s.r.l.(...). Per la qual cosa, si ordinava la sospensione immediata dei lavori, la presentazione, entro i 30 giorni consecutivi la notifica, da parte della ditta di controdeduzioni, con riserva di adottare conseguenziali provvedimenti ove necessari;

- con ordinanza n. 285/R.O. del 21 settembre 2018, il comune di Scicli, trascorsi i 30 giorni imposti, senza che la ditta avesse presentato controdeduzioni, ingiungeva alla A.Ci.F. Servizi s.r.l. di demolire, a propria cura e spese, le opere relative all'abuso e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla notifica.

"con nota prot.n. 12446 dell'11 aprile 2019 il comune di Scicli diniega alla ditta A.Ci.F. Servizi s.r.l. il permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla società de qua con istanza acquisita prot. gen. comune n. 39503 del 24 dicembre 2018.

Si prende atto che con ordinanza n. 464/2019 Reg. Prov. Cau, pubblicata il 22 luglio 2019, il TARS sez. di Catania ha rigettato l'istanza cautelare proposta dalla ditta in seno al ricorso n. 975/2019 Reg.Gen. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della nota comunale prot. n. 12446/2019."

Considerato che:

1. secondo quanto dichiarato dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti- Serv. 8 si è dato avvio al procedimento di revoca e/o annullamento in autotutela del D.D.S/D.R.A.R. n. 218 del 3 marzo 2016 e, pertanto, a

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

compimento di tale procedimento, verrebbero a decadere le motivazioni di opposizione della ditta Fiorilla Giovanni.

Tuttavia, considerati gli atti comunali relativi alle opere abusive e atteso che il mero avvio della procedura di annullamento/revoca del D.D.S/D.R.A.R. n. 218 del 3 marzo 2016, non può ritenersi atto definitivo sull'impianto de quo, stante che è ancora pendente presso il TAR il ricorso presentato dalla Legambiente, questa U.O. 4.2 del servizio 4/DRU è del parere che l'osservazione proposta dalla ditta Fiorilla Giovanni deve ritenersi decisa in conformità alla decisione definitiva del G.A.

Ad ogni buon fine, si allega alla presente la nota prot. n. 35162 del 27 agosto 2019, assunta al prot. ARTA -DRU al n. 15398 del 28 agosto 2019, del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti- Serv. 8 " Autorizzazioni impianti gestione rifiuti -AIA" e relativi allegati.>>;

Vista la nota prot. n. 6896 del 20 novembre 2019, con la quale la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa esprime parere favorevole alla variante di che trattasi;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 167 del 20 novembre 2019, che di seguito si trascrive:

<<Vista la nota dell'U.O.4.2/S4 pro tempore del D.R.U. prot. 13604 del 22 luglio 2019, con la quale è stata trasmessa la proposta di parere n. 6 del 16 luglio 2019 sulla variante in oggetto e la successiva nota dell'U.O.4.2/S4 prot. n. 415920 del 5 settembre 2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di parere n. 1 del 3 settembre 2019 di integrazione e modifica del richiamato parere n. 6/2019.

Visti gli atti ed elaborati allegati ai suddetti pareri;

Vista la nota prot. 6869 del 20 novembre 2019, con la quale la Soprintendenza di Ragusa ha espresso parere favorevole sulla variante urbanistica in argomento.

Sentiti i relatori che hanno illustrato il contenuto delle proposte su richiamate, parte integrante del presente voto, con le quali l'ufficio ha ritenuto assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti che si sono già pronunciati, l'approvazione della variante adottata dal consiglio comunale di Scicli (RG) con delibera n. 5 del 19 gennaio 2015.

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere integralmente le proposte dell'ufficio.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio, in coerenza alle proposte di parere n. 6/U.O.4.2/DRU del 16 luglio 2019, n. 1/U.O.4.2/DRU del 3 settembre 2019 che costituiscono parte integrante del presente voto, è del parere che la variante urbanistica del comune di Scicli, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 5 del 19 gennio 2015, avente oggetto "Variante di zonizzazione del vigente piano regolatore generale – porzione di sottozona E4 in sottozona E . Approvazione", sia meritevole di approvazione>>;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 167 del 20 novembre 2019 assunto con riferimento alle proposte di parere dell'U.O. 4.2 del servizio 4/DRU n. 6 del 16 luglio 2019 e n. 1 del 3 settembre 2019;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 167 del 20 novembre 2019, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Scicli, adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 19 gennaio 2015 avente per oggetto:

"Variante zonizzazione del vigente PRG – Porzione di sottozona E4 in E1. Adozione.

Approvazione.".

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante urbanistica in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 167 del 20 novembre 2019.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 19 gennaio 2015;

2) delibera di consiglio comunale n. 60 del 14 giugno 2018;

3) proposta di parere n. 6 del 16 luglio 2019 resa dall'U.O. 4.2/S4/DRU;

4) proposta di parere n. 1 del 3 settembre 2019 resa dall'U.O. 4.2/S4/DRU;

5) voto n. 167 del 20 novembre 2019 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Elaborati tecnici:

6) relazione datata 20 ottobre 2014;

7) Tav. 1- Planimetria generale stato di fatto (Tav. 5/A PRG vigente) in scala 1:10.000;

8) Tav. 2- Planimetria generale visualizzazione variante in scala 1:10.000.

Art. 4

Il comune di Scicli dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti al presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (Albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42 e ss.mm.ii, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale urbanistica.

Palermo, 3 dicembre 2019.

SALERNO

(2019.49.3412)114

COPIA TRATTA DA GURS - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DECRETO 3 dicembre 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Zafferana Etnea.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n. 23/2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 19 settembre 2014;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 19 agosto 2014, n. 21;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 60 del 13 febbraio 2018, con la quale è stato conferito incarico di dirigente generale del D.R.U. al dr. Salerno Giovanni;

Visto il piano regolatore generale del comune di Zafferana Etnea approvato con decreto dirigenziale n. 711 dell'8 gennaio 2005 i cui vincoli, preordinati all'esproprio, risultano decaduti;

Visto il parere n. 7 del 2 dicembre 2019 del servizio 4/DRU che, di seguito, si trascrive:

"...Omissis..."

"Premesso:

Con foglio prot. n. 21067 del 5 dicembre 2016 e, in riferimento alla dirigenziale prot. n. 1484 del 27 gennaio 2017 di questo Dipartimento, con foglio prot. n. 16883 del 19 agosto 2019 assunto al n. 15317 del protocollo del DRU in data 27 agosto 2019, il comune di Zafferana Etnea (CT) ha trasmesso i sotto elencati atti ed elaborati relativi alla variante specificata in oggetto:

– delibera di consiglio comunale n. 3 del 17 febbraio 2017, avente per oggetto "Variante al piano regolatore generale per l'assegnazione della nuova destinazione dell'immobile di proprietà della ditta Franceschini Laura Maria a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici di previsione P.R.G. preordinati all'approvazione";

Elaborati grafici sottoscritti dal capo servizio e dal dirigente UTC comprendenti:

– Relazione tecnica;

– Relazione geologica e grafici allegati;

Tavole grafiche:

– stralcio C.T.R. in scala 1:10.000; stralcio con indicata l'area oggetto di assegnazione in scala 1:2.000; planimetria catastale in scala 1:2.000; estratto foglio di mappa 18, particella 1461 in scala 1:2.000; stralcio P.R.G. in scala 1:2.000; stralcio PRG in variante con indicata la nuova destinazione urbanistica B1.1 in scala 1:2.000;

– stralcio Norme tecniche di attuazione.

Pareri:

Parere rilasciato favorevolmente in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio con prot. n. 339781 del 29 novembre 2013 dall'ufficio del Genio civile di Catania;

– Autorizzazione paesaggistica rilasciata con prot. n 7853 del 29 aprile 2015 dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;

Atti di pubblicità:

– avviso deposito atti datato 1 settembre 2016;

– stralcio *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 37 parte II del 16 settembre 2016;

– stralcio "la Repubblica" del 17.09.2016;

– attestazione di avvenuto deposito e di mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni.

Copia dirigenziale prot. n. 4587 del 7 marzo 2019 di notifica del D.A. n 64/Gab del 22 febbraio 2019 di esclusione alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

– Delibera di consiglio comunale n. 31 del 15 luglio 2019, avente per oggetto "Presa d'atto del decreto assessoriale n. 64/Gab. - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente Dipartimento urbanistica – variante al piano regolatore generale per l'assegnazione della nuova destinazione urbanistica all'immobile di proprietà della ditta Franceschini Laura Maria a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici di previsione di P.R.G. preordinati all'espropriazione".

A seguito di richiesta telefonica il comune di Zafferana Etnea ha trasmesso un foglio datato 21 novembre 2019 con il quale il capo settore attesta "che i vincoli urbanistici, anche sovra ordinati, che insistono sul lotto di terreno in catasto al foglio 18, particella 1461 (ex 746) di proprietà della ditta Franceschini Laura Maria, di fatto, non arrecano pregiudizio alla nuova destinazione urbanistica prevista con il progetto di variante al piano regolatore generale del comune di Zafferana Etnea approvato con decreto dirigenziale n. 711 dell'8 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 42/2005).".

Infine, con prot. n. 23391 del 28 novembre 2019 assunto al n. 21179 del protocollo generale del DRU in pari data, il capo settore del comune di Zafferana Etnea, "accertato che per mero errore di trascrizione sono stati riportati negli atti di approvazione di detta variante al P.R.G. i parametri urbanistici di zona riferiti alla zona B1.2 anziché alla zona omogenea B1.1 attesta che la nuova destinazione urbanistica prevista nella variante del P.R.G., di cui alle deliberazioni del consiglio comunale rispettivamente del 17 febbraio 2016, n. 3 e del 15 luglio 2019, n. 31, si riferisce ai parametri urbanistici della zona omogenea B1.1 stabiliti dall'art. 22 delle NTA del PRG per come di seguito specificate:

B1.1 Zafferana centro

– densità fondiaria 1,8 mc/mq;

– altezza massima 6 ml nelle zone a valle della via dei Giardini comprese tra la via Marconi e il torrente Salaro, ml 10 (max tre elevazioni) nelle restanti aree e in quelle a monte della via Roma:

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

– distacco dal ciglio stradale 2,5 m salvo allineamenti preesistenti;

– distacchi dai confini 5 m<, è ammessa la costruzione in aderenza salvo diritti pre-acquisiti;

rapporto di copertura 0,6."

Rilevato:

Il comune di Zafferana Etnea è, ad oggi, dotato di P.R.G. approvato con D.D. n. 711 dell'8 settembre 2005 i vincoli preordinati all'esproprio, decaduti.

La ditta Franceschini Laura Maria con istanza (prot. comune 8801 del 17 maggio 2012) ha fatto richiesta di una nuova assegnazione di destinazione urbanistica del terreno di proprietà sito in via Puccini distinto in catasto al foglio 18, particella 1461 (ex 746) della superficie di circa mq 1326,00 destinato in parte ad F4 parcheggio (mq 940), in parte occupato dalla via Puccini (mq 316) e la restante parte (mq 70) destinata a sede stradale.

Detta area è ubicata a confine del Comparto di via G. Verdi (zona B1.1 di PRG) in area urbanizzata e densamente edificata a nord e mediamente edificata a sud.

Da quanto riportato negli atti trasmessi, il comune di Zafferana Etnea, ritenuto "...che le condizioni di compressione delle ragioni proprietarie non risultano più sostenibili in assenza di specifiche motivazioni che giustifichino il mancato utilizzo dell'area, e che affermino la permanenza dell'interesse pubblico correlato ad un concreto programma volto ad una sua immediata utilizzazione.... considerazioni confermate ancora oggi dalla mancata previsione e realizzazione delle attrezzature ... e inserimento nel Programma triennale delle OO.PP. ... considerato che si potrà perseguire tanto la ... reiterazione del vincolo espropriativo supportata da un'ampia e valida motivazione dell'interesse pubblico su quello privato ... quanto quella dell'assegnazione di una nuova destinazione urbanistica ... richiesta dalla ditta di zona T.O. B1.1" ha proceduto alla verifica dei parametri urbanistici previsti nel Comparto di riferimento ex D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 in ordine alla superficie coperta e alla volumetria esistente tenendo conto della definizione di zona B.

In particolare:

1) Superficie del Comparto di riferimento al netto della superficie destinata a parcheggio di quartiere F4:

– mq 26.250:

– Comparto zona T.O. B1.1 di PRG attuale

a) Superficie coperta esistente: mq. 5.222 = mq/mq 0,199 > 0,125

Superficie Comparto: mq. 26.180

b) Volume esistente: mc 41.376 = mc/mq 1,580 > 1,5

Superficie Comparto: mq 26.180

2) Superficie del Comparto di riferimento comprensiva della superficie destinata a parcheggio di quartiere F4 oggetto di variante:

– mq 26.180+940+70 = mq 27.190:

– Comparto zona T.O. B1.1 di PRG attuale

a) Superficie coperta esistente: mq. 5.222 = mq/mq 0,192 > 0,125

Superficie Comparto: mq. 27.190

b) Volume esistente: mc 41.376 = mc/mq 1,522 > 1,5

Superficie Comparto: mq 27.190

Detta verifica viene riportata nella Relazione tecnica (Allegati 1 e 2).

Si riporta l'art. 22 delle NTA vigenti per la zona B1.1 Zafferana centro:

"Comprendono aree totalmente o parzialmente edificate con densità fondiaria superiore a 1,5 mc/mq e inferiore a 2,5 mc/mq con prevalente destinazione d'uso residenziale.

È ammesso l'intervento per singole concessioni nell'ambito delle aree destinate dal piano con i seguenti parametri:

B1.1 Zafferana centro

– densità fondiaria 1,8 mc/mq

– altezza massima 6 ml nelle zone a valle della via dei Giardini comprese tra la via Marconi e il torrente Salaro, ml 10 (max tre elevazioni) nelle restanti aree e in quelle a monte della via Roma:

– distacco dal ciglio stradale 2,5 m salvo allineamenti preesistenti;

– distacchi dai confini 5 m<, è ammessa la costruzione in aderenza salvo diritti pre-acquisiti; rapporto di copertura 0,6."

B1.2 Petrulli, Ballo Cancelliere, Pisano Scacchiere

(...Omissis...)

B1.3 Sarro Civita, Malopasso Poggiofelice, Fleri

(...Omissis...)

Inoltre nelle tavole di P.R.G. 1/2000 all'interno delle zone B1 sono individuate le parti di suolo non occupabile da edificazioni, o che si prescrive che debbano essere alberate in caso di demolizione e ricostruzione. Tali aree devono essere destinate ad orti, giardini ornamentali, passaggi pedonali e spazi di relazione.

Il diritto edificatorio maturabile in dette aree può essere trasferito nelle aree definite edificabili ad incremento delle densità relative con i criteri di cui al successivo art. 65.".

Considerato:

– L'ufficio del Genio civile di Catania ha, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con prot. n 339781 del 29 novembre 2013, espresso parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio;

– La Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania ha con prot. n 7853 del 29 aprile 2015 accertato la compatibilità paesaggistica ex art. 9, legge regionale n. 40/1995;

– La variante al P.R.G. è stata regolarmente pubblicata e, per come attestato dal segretario generale non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni;

– Con D.A. n 64/Gab del 22 febbraio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in conformità al parere n 28 de 31.01.2019 reso dalla commissione tecnica scientifica per le autorizzazioni ambientali la variante è stata esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.lgs. con le condizioni rese nello stesso parere n. 18 della C.T.S.;

– Il comune non ha proceduto alla trasmissione dell'avviso dell'avvio del procedimento ex D.P.R. n. 327/01, in quanto la variante non comporta espropriazioni.

– Il capo settore dell'UTC, ha con foglio del 21 novembre 2019;

"Visto il nuovo studio agricolo forestale, con riferimento alla carta di ricognizione dei boschi trasmessa dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania";

"Visti i decreti di attuazione e modifica normativa del Piano paesaggistico della Provincia di Catania (ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)";

"Visto il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico";

"Visto il D.P. n 114/Ser.4/SG del 4 aprile 2017 riguardante l'aggiornamento del Piano";

"...Omissis...)

ha attestato che "i vincoli urbanistici, anche sovra ordinati, che insistono sul lotto di terreno in catasto al foglio 18, particella 1461 (ex 746) di proprietà della ditta

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Franceschini Laura Maria, di fatto, non arrecano pregiudizio alla nuova destinazione urbanistica prevista con il progetto di variante al piano regolatore generale del comune di Zafferana Etnea approvato con decreto dirigenziale n. 711 dell'8 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 42/2005).".

Per tutto quanto sopra, questa U.O. 4.1 del servizio 4/DRU ritiene assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti che si sono già pronunciati, l'approvazione della variante per l'assegnazione della nuova destinazione urbanistica dell'immobile di proprietà della ditta Franceschini Laura Maria a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici di previsione del P.R.G. preordinati all'approvazione adottata dal consiglio comunale di Zafferana Etnea con delibera n. 31 del 15 luglio 2019";

Ritenuto di potere condividere il citato parere n. 7 reso dal servizio 4/DRU;

Rilevata la regolarità della procedura;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 7 reso dal servizio 4/DRU in data 2 dicembre 2019, è approvata la variante per l'assegnazione della nuova destinazione urbanistica dell'immobile di proprietà della ditta Franceschini Laura Maria a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici di previsione del P.R.G. preordinati all'approvazione adottata dal consiglio comunale di Zafferana Etnea con delibera n 31 del 15 luglio 2019.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Dipartimento:

1) delibera di consiglio comunale n. 3 del 17 febbraio 2016, avente per oggetto "Variante al piano regolatore generale per l'assegnazione della nuova destinazione dell'immobile di proprietà della ditta Franceschini Laura Maria a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici di previsione P.R.G. preordinati all'approvazione";

2) delibera di consiglio comunale n. 31 del 15 luglio 2019 avente per oggetto "Presa d'atto del decreto assessoriale n. 64/Gab. - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente Dipartimento urbanistica – variante al piano regolatore generale per l'assegnazione della nuova destinazione urbanistica all'immobile di proprietà della ditta Franceschini Laura Maria a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici di previsione di P.R.G. preordinati all'espropriazione".

3) parere n. 7 del 2 dicembre 2019 reso dal servizio 4 U.O. S4.1 del DRU;

4) relazione tecnica;

5) relazione geologica e grafici allegati;

6) tavole grafiche;

7) stralcio delle norme tecniche di attuazione.

Art. 3

Il presente decreto con gli atti di cui al superiore art. 2 dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 4

Il comune di Zafferana Etnea (CT) resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data della pubblicazione ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 3 dicembre 2019.

SALERNO

(2019.49.3414)114

DECRETO 4 dicembre 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Agira.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in materia ambientale;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, cosi come modificato dal comma 41 dell'art.11 della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Visto il D.P.R.S. n. 709 del 3 aprile 2018, con il quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;

Visto il foglio prot. 15944 del 5 agosto 2019, pervenuto il 7 agosto 2019 e assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 8 agosto 2019, a firma del dirigente del 4° settore tecnico del comune di Agira, con il quale sono stati trasmessi per l'approvazione di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 /78, gli atti e gli elaborati relativi alla «Variante urbanistica per le aree da destinare a parcheggi - verde - attrezzature, attualmente ricadenti in Zona"E - agricola" del vigente P.R.G. in catasto al foglio 95, particelle 382, 383, 384, 385, 386, 389, 49 e 193, interessate dal progetto di ampliamento del parco commerciale "Sicilia Outlet Village" ubicato in c.da Mandre Bianche - Benefizio di Agira» adottata con delibera consiliare n. 23 del 12 aprile 2019;

Visto il foglio prot. n. 18927 del 16 settembre 2019, pervenuto ed assunto al protocollo di questo Dipartimento il 16 settembre 2019 al n. 16520, a firma del dirigente del 4° settore tecnico del comune di Agira, con cui è stato dato riscontro a quanto richiesto con la nota dipartimentale prot. n. 16013 del 6 settembre 2019 di richiesta integrazioni;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 23140 del 4 novembre 2019, pervenuto in pari data ed assunto al protocollo di questo Dipartimento il 5 novembre 2019 al n. 19458, a firma del dirigente del 4° settore tecnico del comune di Agira, con il quale è stata trasmessa una "Relazione integrativa" inerente la variante di cui alla delibera consiliare n. 23/2019;

Vista la nota del Serv. 3/DRU prot. n. 8169 del 21 maggio 2018 - trasmessa via PEC - con la quale è stato notificato al comune di Agira il D.A. n. 171 /Gab del 16 maggio 2018 con allegato parere n. 91 del 19 maggio 2018 che ne fa parte integrante, con cui l'Assessore per il territorio e l'ambiente nella qualità di autorità competente per la VAS, relativamente alla variante di che trattasi, ha rilasciato parere "di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con le indicazioni nello stesso contenute";

Vista la nota del servizio 1/DRA - Valutazioni ambientali prot. n. 75592 dell'11 dicembre 2018 - trasmessa via pec - con la quale è stato notificato al comune di Agira il D.A. n. 536/GAB del 6 dicembre 2018, con cui questo Assessorato, acquisito il parere della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 245*bis*/2018 del 14 novembre 2018, ha disposto l'esclusione con condizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.ii. della variante di cui alla delibera del consiglio comunale di Agira n. 23 del 12 aprile 2019;

Vista la delibera consiliare n. 23 del 12 aprile 2019, avente per oggetto: "Adozione variante urbanistica per le aree da destinare a parcheggi - verde - attrezzature, attualmente ricadenti in Zona "E - agricola" del vigente P.R.G. in catasto al foglio 95, particelle 382, 383, 384, 385, 386, 389, 49 e 193, interessate dal progetto di ampliamento del parco commerciale "Sicilia Outlet Village" ubicato in c.da Mandre Bianche - Benefizio di Agira - Ditta proponente Sicily Outlet Village s.r.l.";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del consiglio comunale n. 23 del 12 aprile 2019;

Vista la certificazione prot. n. 15692 dell'1 agosto 2019 a firma del vice segretario comunale del comune di Agira, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera del consiglio comunale n. 23 del 12 aprile 2019, attestante inoltre che non sono state presentate osservazioni/opposizioni avverso la stessa;

Vista la nota prot. n. 22591 del 31 gennaio 2018, con la quale l'ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, relativamente alla variante in argomento ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 2161 del 9 novembre 2017, con la quale la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Enna, ai sensi dell'art. 146 del D.Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i., in ordine alla variante di che trattasi ha rilasciato parere favorevole "condizionato";

Visto il parere n. 3 del 27 novembre 2019 dell'U.O. 3.2 del servizio 3/DRU, reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Con istanza prot. n. 15944 del 5 agosto 2019, assunta al prot. ARTA al n. 14827 del 5 agosto 2019 e successive note di riscontro ARTA d'integrazione atti, l'area tecnica del comune di Agira ha trasmesso la delibera consiliare n. 23 del 12 aprile 2019, unitamente ad atti ed elaborati grafici, con la quale il consiglio comunale ha adottato, su proposta della ditta Sicilia Outlet Village, proprietaria dell'area in oggetto indicata, la variante di due lotti di terreno aventi destinazione urbanistica nel P.R.G vigente, Zona "E" verde agricolo, da destinare a Zona "F" - parcheggio - verde - attrezzature, al fine di consentire l'attuazione di un intervento ad opera di privati, rilevando che la tipologia di opere da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità.

Da quanto emerge dagli atti, si evince che tale variante, come inoltre precisato con nota prot. n. 19458 del 5 novembre 2019, nasce dalla necessità per il comune, "di fornire in prevalenza delle aree a parcheggio, le quali, se pur di privata appartenenza, assumeranno caratteristiche di pubblica fruibilità in quanto immediatamente raggiungibili dallo svincolo del "Dittaino" dell'autostrada A19 PACT e poste in posizione strategica tale da ben prestarsi ad un utilizzo d'interesse pubblico, specie per la concentrazione di mezzi e risorse istituzionali in occasione di eventuali casi di emergenza territoriale".

Inoltre con la medesima nota viene rappresentato che:

- il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Enna, già in data 27 settembre 2017, con nota prot. n. 6798, ha comunicato alla Direzione regionale l'individuazione dell'area in disponibilità della società "Sicily Outlet Village s.r.l.", quale sito strategico per l'istallazione di eventuale campo base VVF, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di colonna mobile, per i casi di pubblica calamità";
- tale variante urbanistica "è propedeutica al successivo sviluppo della fase progettuale mirata alla realizzazione delle opere di ampliamento dell'insediamento commerciale esistente, con auspicabili risvolti anche di tipo occupazionale a favore dell'intera collettività".

L'iniziativa intrapresa prevede la variazione della destinazione urbanistica di due distinte aree attualmente ricadenti in zona "E"- agricola nel vigente P.R.G., da destinare a parcheggio-verde-attrezzature.

La prima, posta nella zona ovest rispetto all'esistente Outlet Village, avente una superficie di mq. 35.730, ricade

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S. PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

nelle particelle 382, 383, 384, 385, del foglio di mappa n. 95, ubicata nelle immediate vicinanze della strada provinciale n.75, che costituisce bretella di collegamento con lo svincolo autostradale "Dittaino" della A19 "Palermo-Catania", ha come destinazione di previsione - parcheggio- con caratteristiche di pubblica fruibilità ed accessibilità.

La seconda, situata nella zona est rispetto allo stesso insediamento esistente, avente una superficie di mq 30.359, corrisponde alle particelle nn. 49,193,386,389, del foglio di mappa n. 95.

Per la suddetta area è prevista prevalentemente una sistemazione a parcheggio, corrispondente con la particella n. 386, ed in minima parte sarà interessata dalla realizzazione dei nuovi manufatti dell'impianto di depurazione già a servizio del parco commerciale.

Nella rimanente parte del lotto, corrispondente con le particelle nn. 389,193 (fabbricato diruto) e 49 (fabbricato diruto) sono previste opere di sistemazione a verde.

Si precisa che, per l'acquisizione dei pareri degli enti che hanno competenza sulle aree interessate dalla variante urbanistica il comune ha indetto una conferenza dei servizi come risulta tra gli atti in possesso di questo Ufficio;

Visto

– la situazione vincolistica delle aree in argomento, come riportata nel verbale n. 1 del 22090 del 10 novembre 2017, a firma del dirigente del SUAP del comune di Agira;

– il parere favorevole con prescrizioni, dell'ufficio del Genio civile di Enna, prot. n. 22591 del 31 gennaio 2018, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

– il parere del Comando Corpo forestale di Enna prot. n. 133241 del 7 novembre 2017;

– il parere condizionato della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna, reso ai sensi dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004, in ordine al vincolo paesaggistico sussistente sull'area d'intervento, di cui all'art. 142, comma 1, lett. "c", del D.lv. n. 142/2004, prot. n. 2161 del 9 novembre 2017;

– il D.A. n. 171/Gab del 16 maggio 2018 dell'ARTA, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, con il quale la variante di che trattasi è stata ritenuta non assoggettabile alla procedura di VAS;

– il parere favorevole, a condizione, rilasciato dall'ASP della prov. di Enna, prot. n. 2913 del 23 gennaio 2019;

– la delibera consiliare di adozione della variante, n. 23 del 12 aprile 2019 con i relativi allegati, dei quali fanno parte integrante, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica in argomento, quelli appresso elencati:

– relazione tecnica illustrativa;

– tav. 01 inquadramento urbanistico territoriale e catastale scale varie;

Considerato

– di poter ritenere regolari gli atti e la procedura attivata dal comune;

– di poter ritenere regolare l'attestazione del segretario del comune di Agira, prot. n. 15692 dell'1 agosto 2019, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicità, ai sensi dell'art. 3, legge regionale n. 71/78, degli atti inerenti la variante di che trattasi, attestante che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni avverso la delibera C.C. di adozione della variante n. 23 del 12 aprile 2019;

– che la zona non ricade all'interno di aree S.I.C. e Z.P.S.;

– che in ordine a quanto statuito dall'art. 58 della legge regionale n. 4/2003, non sono stati erogati contributi regionali sull'agricoltura per le aree d'intervento negli ultimi dieci anni;

– che le aree d'intervento non sono state utilizzate per colture specializzate o irrigue, nè sono dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola;

– che le aree d'intervento sono ubicate nelle immediate vicinanze della strada provinciale n. 75 e, quindi, sufficientemente accessibile dalla viabilità ordinaria e indirettamente da quella autostradale A 19 "Palermo Catania" dallo svincolo del "Dittaino";

– che è in previsione un progetto di ampliamento del parco commerciale "Sicilia Outlet Village", per la realizzazione di nuove opere volumetriche all'interno dell'area in origine assentita, in variante al P.R.G. vigente con delibera consiliare n. 29 del 13 settembre 2017, come riportato negli atti relativi alla proposta della variante in questione;

– che l'adeguamento dell'impianto di depurazione esistente, a servizio del parco commerciale, correlato al progetto di ampliamento dello stesso, dovrà prevedere adeguata fascia di rispetto come rappresentato agli atti.

Atteso tutto quanto sopra, nel reputare di poter condividere quanto rappresentato nella D.C.C. n. 23 del 12 aprile 2019 di adozione della variante e nella nota di chiarimenti fornita dal comune in premessa citata, circa l'interesse pubblico che riveste il cambio di destinazione urbanistica dei lotti di terreno distinti al catasto dei terreni al fg. di mappa n. 95, particelle nn. 382, 383, 384, 385 per un totale di mq 35.730, e fg. di mappa 95 nn. 49,193, 386, 389 di superficie complessiva mq. 30.359, da Zona "E" a Zona "F" parcheggi - verde - attrezzature, in particolare per realizzazione di parcheggi a servizio della collettività, vista la posizione strategica dei lotti, immediatamente raggiungibili dallo svincolo dell'autostrada PA-CT, e per l'utilizzo e la concentrazione di mezzi istituzionali, come comunicato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, individuando tali aree quali sito strategico per l'istallazione di un eventuale campo base W.F., nel piano dell'aggiornamento di Colonna mobile per i casi di pubblica incolumità ed infine necessari per consentire il futuro ampliamento dell'insediamento commerciale esistente, con conseguenti risvolti economici e occupazionali a favore della collettività, la variante proposta sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 limitatamente alla aree interessate dalle particelle catastali oggetto di adozione con D.C.C. n. 23 del 12 aprile 2019 e successiva pubblicazione, ai sensi dell'art. 3, legge regionale n. 71/78, nel rispetto dei pareri resi dagli enti che si sono espressi a riguardo per la modifica di destinazione d'uso da "E" agricola a zona "F" parcheggi - verde - attrezzature.

Le argomentazioni riportate nella delibera consiliare succitata e gli atti amministrativi e tecnici pervenuti, attinenti il progetto di ampliamento del parco commerciale "Sicily Outlet Village", non sono oggetto di esame in questa fase relativa al procedimento di approvazione della variante urbanistica.

Inoltre la ditta proprietaria dell'area dovrà stipulare con il comune un'adeguata convenzione in modo da garantire l'uso pubblico delle aree a parcheggio»;

Ritenuto di potere condividere il sopra citato parere n. 3 del 27 novembre 2019, reso dall'U.Op. 3.2 del servizio 3/DRU;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

dall'unità operativa 3.2 del servizio 3/DRU n. 3 del 27 novembre 2019, nonché alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri degli uffici e degli enti in premessa citati, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Agira, relativa alla modifica di destinazione d'uso da zona "E agricola" a zona "F parcheggi-verde-attrezzature" in catasto al foglio 95, particelle 382, 383, 384, 385, 386, 389, 49 e 193, adottata con delibera consiliare n. 23 del 12 aprile 2019, a condizione che la ditta proprietaria dell'area stipuli con il comune un'adeguata convenzione in modo da garantire l'uso pubblico delle aree a parcheggio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 3 del 27 novembre 2019 reso dall'U.O. 3.2 del serv. 3/DRU;
2. delibera consiliare n. 23 del 12 aprile 2019 di adozione della variante al P.R.G. limitatamente alla modifica di destinazione d'uso da zona "E agricola" a zona "F parcheggi-verde-attrezzature";
3. relazione tecnica illustrativa;
4. tav. 01 Inquadramento urbanistico territoriale e catastale a scale varie.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 4 dicembre 2019.

SALERNO

(2019.49.3423)114

DECRETO 12 dicembre 2019.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Mineo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal D.lgs. n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art.13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n. 23/2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 19 settembre 2014;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 19 agosto 2014, n. 21;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 60 del 13 febbraio 2018, con la quale è stato conferito incarico di dirigente generale del D.R.U. al dr. Salerno Giovanni;

Visto il piano regolatore generale del comune di Mineo approvato con decreto dirigenziale n. 829 del 18 ottobre 2002 i cui vincoli, preordinati all'esproprio, risultano decaduti;

Visto il parere n. 9 del 9 dicembre 2019 del servizio 4/DRU che, di seguito, si trascrive:

"Omissis"

"Premesso:

Con foglio prot. n. 6400 del 15 maggio 2019 e in riferimento alla richiesta di integrazioni di questo Dipartimento prot. n. 10793 del 6 giugno 2019 con foglio prot. n. 12343 del 19 settembre 2019 e, in ultimo, in riferimento alla dirigenziale prot. n. 18524 del 17 ottobre 2019 con foglio prot. n. 14988 del 12 novembre 2019 assunto al n. 20159 del protocollo del DRU il 13 novembre 2019, il comune di Mineo (CT) ha trasmesso in duplice copia e in formato digitale la sottoelencata documentazione:

- delibera di consiglio comunale n. 16 del 9 ottobre 2018 avente per oggetto "Variante al PRG da zona C5 Aree per insediamenti chiusi logistico residenziale per le forze NATO in Italia a zona agricola, terreni in Mineo al catasto terreni al fg 91, particelle nn. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 71, 72 e 128 con allegata la proposta di deliberazione n. 20 del 3 ottobre 2018;
- Elaborati riportanti il riferimento all'atto di adozione n. 16/2018:
  – stralcio catastale in scala 1:2.000;
  – stralcio aerofotogrammetrico in scala1:2.000;
  – stralcio piano regolatore generale vigente in scala 1:10.000;
  – corografia IGM in scala 1:25.000;
  – variante al PRG in scala 1:10.000;
  – stralcio norme tecniche di attuazione;
  Studio geologico comprendente:
  relazione generale;

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

relazione geofisica;
carta suscettività all'edificazione;
carta geologica;
carta idrogeologica;
numero 3 tavole prive di testatine riportanti il riferimento all'atto di adozione n. 16/2018 riportanti:
– l'edificazione sconsigliata;
– litologia e simbologia idrogeologica;
– limiti stratigrafici etc.
parere prot. n. 208648 del 23 ottobre 2017, con il quale l'ufficio del Genio civile di Catania esprime, ex art. 13 legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio;
attestazione datata 13 settembre 2019 del responsabile area servizi del territorio di non insistenza di vincoli nelle aree in argomento.
attestazione datata 5 dicembre 2019 del responsabile area LL.PP. e manutenzione sull'area interessata dalla variante con particolare riferimento al piano paesaggistico degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17;
atti di pubblicità:
- avviso di deposito atti prot. n. 2099 del 18 febbraio 2019;
- stralcio *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 parte II dell'1 febbraio 2019;
- manifesto murale;
- stralcio del "Quotidiano di Sicilia" del 31 ottobre 2018;
- certificato datato 9 maggio 2019 di avvenuta e regolare pubblicazione degli atti e di mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni a firma del segretario comunale.
In formato digitale risultano essere trasmessi:
- D.A. n. 191/Gab dell'1 giugno 2018 di esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- istanza prot. n. 6400 del 15 maggio 2019.
Rilevato:
Il comune di Mineo è, ad oggi, dotato di PRG approvato con D.Dir. n. 829 del 18 ottobre 2002.
Dalla documentazione trasmessa, con particolare riferimento a quanto riportato nella proposta di deliberazione n. 20/2018 allegata all'atto consiliare n. 16 del 9 ottobre 2018, risulta che:
con istanza del 16 marzo 2017 l'amministratore unico e legale rappresentante della società agricola semplice A & CO ha chiesto, in qualità di proprietaria dei terreni riportati in catasto al foglio 91 particelle n. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 71, 72 e 128 aventi una superficie di circa 206.730 mq il cambio di destinazione urbanistica da zona C5 "aree per insediamenti chiusi logistico residenziale per le forze NATO in Italia" a zona E "Agricola".
Detta area è situata tra le C. Canalotto e C. Pullitrello ed è accessibile dalla strada provinciale n. 33 Grammichele-Camemi.
Con delibera n. 43 del 4 maggio 2017 la giunta municipale ha condiviso la richiesta di variante urbanistica.
Con prot. n. 12027 del 13 agosto 2018 il comune di Mineo ha informato i comandi delle Forze Nato-Italia di Capodichino dei NAS (ex P.W.D.) di Sigonella assegnando loro un termine di 15 giorni per presentare eventuali chiarimenti, memorie, osservazioni, etc...
Le norme tecniche della zona C5 vigenti prevedono:
"Art. 13 Zone C5:
- destinazione d'uso: insediamenti N.A.T.O.;
- strumenti di attuazione: piano di lottizzazione in ambito chiuso;
- parametri edificatori: saranno definiti in sede di lottizzazione in ambito chiuso;
Indice fondiario massimo 0,80 mc/mq.".
Le norme tecniche della zona E1 vigenti prevedono:
"Art. 15 Zona E1:
- Destinazione d'uso: aree destinate all'agricoltura;
Sono ammesse costruzioni connesse alla conduzione dei fondi e alla produzione agricola (magazzini, depositi, celle frigorifere, lavorazione dei prodotti, etc.) allevamenti e relative attrezzature. E' ammesso l'uso dei fabbricati esistenti ai fini agroturistici.
- strumenti di attuazione: progetto edilizio;
- tipologia edilizia: edifici isolati o aggregati;
- Parametri edificatori:
densità fondiaria: 0,03 mc/mq;
altezza massima: ml 8,00;
eventuali volumi interrati non possono eccedere la superficie massima coperta del manufatto edilizio emergente fuori terra;
numero massimo di piani: 2;
distanza dal margine stradale: secondo le norme del D.I. 1 aprile 1968 sulla distanza minima a protezione del nastro stradale, da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati;
distanza minima tra fabbricati: ml 15,00;
distanza minima dai confini: ml 7,50.
E' ammessa la costruzione sul confine in aderenza.
Valgono le agevolazioni previste dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78;
Tra le risorse naturali della zona da sfruttare artigianalmente va inserita l'anidride carbonica.
Nell'ambito della zona possono essere destinati ad uso turistico e/o stagionale anche a titolo principale, parte dei fabbricati adibiti a residenze e non.".
Dal contenuto del RAP risulta che l'area è stata adibita interamente all'uso agricolo ed è coltivata ad agrumeto, uliveto e seminativo e/o incolto.
Sulle aree interessate dalla variante, per come attestato dal responsabile area servizi al territorio non insistono vincoli.
Altresì, per come attestato dal responsabile area LL.PP. e manutenzione in data 5 dicembre 2019 sull'area interessata dalla variante con particolare riferimento al piano paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 i terreni ricadono:
"In parte in territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento comma 1, lett. g del D.lgs n. 42/2004 con area di livello di tutela 3 – art. 20 delle NTA;
Parte in fascia di rispetto del Fosso Gulfo."
Considerato:
- L'ufficio del Genio civile di Catania ha, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con foglio prot. n. 208648 del 23 ottobre 2017 espresso parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del terreno;
- Con D.A. n. 191/GAB dell'1 giugno 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. in conformità al parere n. 122 del 23 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica scientifica per le autorizzazioni ambientali, la variante è stata esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.lgs. con le condizioni rese nello stesso parere n.18 della C.T.S.;
- La variante è stata sottoposta alle procedure di pubblicità ex art. 3 legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii. e non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni per come certificato dal segretario comunale;

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

- Il comune non ha proceduto alla trasmissione dell'avviso dell'avvio del procedimento ex D.P.R. n. 327/2001, in quanto la variante non comporta espropriazioni;

- La variante riduce l'impatto edificatorio sul territorio essendo notevolmente ridotto l'indice fondiario;

- La variante si allinea alle disposizioni del vincolo di tutela 3 secondo il quale "nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi ...".

Per tutto quanto sopra, questa U.O. 4.1 del servizio 4/DRU, per quanto attiene esclusivamente la materia urbanistica, ritiene assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti che si sono già pronunciati, l'approvazione della variante allo strumento urbanistico di una porzione di area da zona "C5" (aree per insediamenti chiusi logistico residenziale per le forze NATO in Italia) a zona "Agricola" distinta in catasto terreni del comune di Mineo al fg. 91, particelle nn. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 71, 72 e 128 adottata dal consiglio comunale di Mineo (CT) con delibera n. 16 del 9 ottobre 2018.";

Ritenuto di potere condividere il citato parere n. 9 reso dal servizio 4/DRU;

Rilevata la regolarità della procedura;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 9 reso dal servizio4/DRU in data 9 dicembre 2019, è approvata la variante allo strumento urbanistico di una porzione di area da zona "C5" (aree per insediamenti chiusi logistico residenziale per le forze NATO in Italia) a zona "Agricola" distinta in catasto terreni del comune di Mineo al fg. 91, particelle nn. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 71, 72 e 128 adottata dal consiglio comunale di Mineo (CT) con delibera n. 16 del 9 ottobre 2018.".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Dipartimento:

1) delibera di consiglio comunale n. 16 del 9 ottobre 2018 avente per oggetto "Variante al PRG da zona C5 Aree per insediamenti chiusi logistico residenziale per le forze NATO in Italia a zona agricola, terreni in Mineo al catasto terreni al fg. 91, particelle nn. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 71, 72 e 128 con allegata la proposta di deliberazione n. 20 del 3 ottobre 2018;

2) parere n. 9 del 9 dicembre 2019 reso dal servizio 4 U.O. S4.1 del DRU;

3) stralcio catastale in scala 1:2.000;

4) stralcio aerofotogrammetrico in scala1:2.000;

5) stralcio piano regolatore generale vigente in scala 1:10.000;

6) corografia IGM in scala 1:25.000;

7) variante al PRG in scala 1:10.000;

8) stralcio norme tecniche di attuazione.

Art. 3

Il presente decreto con gli atti di cui al superiore art. 2) dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (Albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 4

Il comune di Mineo (CT) resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 12 dicembre 2019.

SALERNO

(2019.50.3477)112

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale.

Con decreto presidenziale n. 857/Serv. 1°/SG del 9 dicembre 2019, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 28 novembre 2019, il geom. Angelo Liggeri, funzionario dell'Amministrazione regionale, è stato nominato, fino al 31 dicembre 2019, quale commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale, con le funzioni di presidente e di consiglio di amministrazione, nelle more del perfezionamento delle procedure di ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione e, comunque, non oltre la data di costituzione degli stessi organi ordinari, al fine di assicurare la necessaria gestione dell'ente medesimo.

(2019.50.3441)067

Conferma degli incarichi conferiti ai commissari straordinari degli Istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Con decreto presidenziale n. 858/Serv.1°/SG del 9 dicembre 2019, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 28 novembre 2019, sono stati confermati, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2019, al fine di assicurare la necessaria gestione degli enti medesimi, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive degli organi ordinari di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari e, comunque, non oltre la data di costituzione degli organi ordinari, i commissari straordinari dei seguenti Istituti: dott. Pontillo Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento; ing. Cortese Claudio Pasquale, I.A.C.P. di Caltanissetta; ing. Laudani Gaetano, I.A.C.P. di Catania; dott. Marchingiglio Vincenzo, I.A.C.P. di Enna; ing. Santoro Leonardo, I.A.C.P. di Messina; dott. Ferruggia Ferruccio, I.A.C.P. di Palermo; avv. Siragusa Maurizio Maria, I.A.C.P. di Ragusa; avv. Foti Ettore Riccardo, I.A.C.P. di Siracusa e dott. Pandolfo Fabrizio, I.A.C.P. di Trapani.

(2019.50.3440)067

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative, con sede in Terme Vigliatore e Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto n. 3925/10.S del 6 dicembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/*septiesdecies* delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede	Cod. fiscale
Barbapapà	Terme Vigliatore	03146090836

Con decreto n. 3927/10.S del 6 dicembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/*septiesdecies* delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede	Cod. fiscale
Green House	Barcellona Pozzo di Gotto	02541070831

(2013.50.3445)042

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Determinazione delle sanzioni comminate ai comuni dell'Isola per totale o parziale inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, art. 6, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. (destinazione somme con forme di democrazia partecipata) in relazione ai trasferimenti di parte corrente per l'anno 2017 - D.D.G. n. 435 del 16 ottobre 2019, n. 516 del 9 dicembre 2019 e n. 535 dell'11 dicembre 2019.

Si comunica che nel sito internet del Dipartimento regionale delle autonomie locali, agli indirizzi internet di seguito specificati, sono consultabili il decreto del dirigente generale n. 435 del 16 ottobre 2019 ed i successivi decreti di rettifica n. 516 del 9 dicembre 2019 e n. 535 dell'11 dicembre 2019, con i quali si è provveduto a determinare le sanzioni comminate ai comuni dell'Isola, per totale o parziale inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., in relazione ai trasferimenti di parte corrente per l'anno 2017:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2019/PIR_DD201910OTTOBRE/D.D.G.%20n.435%20Serv.4%20Applicazione%20delle%20penali%20comma%201%20a1.pdf

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2019/PIR_DD201912DICEMBRE/D.D.G.%20n.516%20Serv.4%20Rettifica%20D.D.G.%20n.%20435%20del%2016.10.20.pdf

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2019/PIR_DD201912DICEMBRE/D.D.G.%20n.535%20Serv.4%20Rettifica%20D.D.G.%20435%20del%2016.10.2019.pdf

(2019.50.3452)072

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro economico, impegno e contestuale concessione di finanziamento in favore di vari comuni della Regione, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 619 del 26 giugno 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 10 luglio 2019, n. 310 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 46 del 23 luglio 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 21.315,20 in favore del comune di Avola (SR), con sede in corso Garibaldi n. 82, P. IVA n. 00090570896, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. G64J19000050002, cod. Caronte n. SI_1_21569, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove Azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 8.526,08, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 12.789,12, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2019.50.3453)131

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1015 del 4 settembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 18 settembre 2019, n. 871 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 265 del 27 settembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 12.064,80 in favore del comune di Galati Mamertino, con sede in via Roma n. 90, P. IVA n. 00425030830, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. F44JI190003000022, cod. Caronte n. SI_1_22425, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove Azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 4.825,92, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 7.238,88, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1016 del 4 settembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 18 settembre 2019, n. 872 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 266 del 27 settembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 13.865,60 in favore del comune di Mirabella Imbaccari, con sede in piazza Vespri n. 1, P. IVA n. 82001750874, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. H19E19000590002, cod. Caronte n. SI_1_22424, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove Azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 5.546,24, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 8.319,36, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1017 del 4 settembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 18 settembre 2019, n. 870 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 267 del 27 settembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 17.180,20 in favore del comune di Ramacca, con sede in piazza Umberto n. 14, P. IVA n. 82001810876, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. F19F19000070006, cod. Caronte n. SI_1_22423, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove Azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 6.872,08, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 10.308,12, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1022 del 6 settembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 18 settembre 2019, n. 852 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 269 del 27 settembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 15.919,60 in favore del comune di Santa Venerina, con sede in piazza Regina Elena n. 1, P. IVA n. 00482350873, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. F33E19000030002, cod. Caronte n. SI_1_22480, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove Azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 6.367,84, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 9.551,76, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2019.50.3446)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 1074 del 24 settembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2019, n. 1028 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 283 del 9 ottobre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 17.181,80 in favore del comune di Taormina, con sede in corso Umberto n. 217, P. IVA n. 00299100834, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. E87F19000180002, cod. Caronte n. SI_1_22541, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove Azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 6.872,72, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 10.309,08, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2019.50.3432)131

Approvazione di una modifica sostanziale per un centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Palermo - ditta Bologna Ecoservice s.r.l.

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti n. 1605 del 6 dicembre 2019, è stata approvata alla ditta Bologna Ecoservice s.r.l. la "Modifica sostanziale ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per un centro di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di recupero R5 ed R13 e smaltimento D15) sito in viale Regione Siciliana S.E. n. 8447 autorizzato con D.D.G. n. 8 del 12 gennaio 2017 e successiva voltura con D.D.G. n. 580 del 16 giugno 2018".

(2019.50.3466)119

Mancato accoglimento dell'istanza avanzata dalla società E-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, di proroga inizio lavori da realizzarsi nei comuni di San Gregorio e Aci Castello.

Con decreto n. 1761 del 10 dicembre 2019, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ha disposto il mancato accoglimento dell'istanza finalizzata all'emissione del decreto di proroga inizio lavori per la costruzione ed esercizio di due nuove tratte di linea MT a 20 kV in cavo interrato denominata "Linea Ciclope Lotto 1 e Lotto 2" da realizzarsi nei comuni di San Gregorio e Aci Castello (CT), autorizzato alla società E-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma via Ombrone n. 2 C.F. P.I. 05779111000, con D.D.G. n. 924 del 5 novembre 2018, provvedendo alla declaratoria di decadenza dell'autorizzazione medesima.

(2019.50.3472)087

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Integrazione del decreto presidenziale 31 agosto 2018, concernente Disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili.

Con decreto presidenziale n. 601/Gab del 6 dicembre 2019, è stato integrato l'art. 3, comma 3, del decreto presidenziale n. 589 del 31 agosto 2018, recante "Disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili", con l'inserimento della lettera b-bis di seguito riportata:

b-bis) "Alle Città metropolitane e liberi Consorzi comunali per l'esercizio finanziario 2019 sulla base del censimento degli alunni disabili delle scuole superiori di secondo grado per le funzioni alle stesse delegate ed a copertura del fabbisogno di € 7.830.258,45".

(2019.50.3450)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Autorizzazione al pagamento di una somma in favore dell'Anas S.p.A. per la realizzazione dell'intervento G.P. "Itinerario Agrigento-Caltanissetta" di cui al PO FESR 2014-2020.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3051 del 19 novembre 2019, riguardante l'intervento PO FESR 2014/2020 - G.P. "Itinerario Agrigento-Caltanissetta - Adeguamento a 4 corsie della SS. 640 di Porto Empedocle - tratto dal Km 44+000 al Km 74+300 (svincolo A19)" Fase 2 - Codice Caronte - SI 1 19026, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità il 26 novembre 2019, è stata liquidata la somma di € 76.904.207,27, corrispondente all'importo della fattura elettronica n. 74001573 del 21 ottobre 2019, ed è stato autorizzato il pagamento della stessa somma a favore dell'Anas S.p.A. con i fondi a valere sulla somma già impegnata sul capitolo 672081 del bilancio della Regione siciliana - Rubrica Dipartimento infrastrutture, mobilità e traporti - fondi ex FAS 2000/2006 di cui alla delibera CIPE n. 3/2006.

(2019.51.3525)133

Provvedimenti concernenti trasferimento della titolarità dei benefici di edilizia agevolata dall'impresa Everest s.r.l., all'impresa K 2 s.r.l., aventi sede in Vittoria, relativamente alla realizzazione di programmi costruttivi nel comune di Vittoria.

Con decreto del dirigente del servizio 6 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3523 del 12 dicembre 2019, l'impresa "K 2 s.r.l.", con sede in Vittoria, è stata autorizzata a subentrare e sostituire l'impresa "Everest s.r.l.", con sede in Vittoria, in tutte le attività e gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma costruttivo di n. 30 alloggi in Vittoria di cui al D.A. del 17 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo 2005, originariamente intestato all'impresa "Fratelli Barilà Angelo e Girolamo s.n.c." e successivamente trasferito all'impresa "Everest s.r.l." con D.D.S. n. 1371 del 16 giugno 2014.

Con decreto del dirigente del servizio 6 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3524 del 12 dicembre 2019, l'impresa "K 2 s.r.l.", con sede in Vittoria, è stata autorizzata a subentrare e sostituire l'impresa "Everest s.r.l.", con sede in Vittoria, in tutte le attività e gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma costruttivo di n. 18 alloggi in Vittoria di cui al D.A. del 19 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004, originariamente intestato all'impresa "Gravina Ignazio" e successivamente trasferito all'impresa "Everest s.r.l." con D.D.S. n. 2610 del 2 ottobre 2012.

(2019.50.3476)048

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti concernenti ammissione alla rendicontazione in overbooking al PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 10 - Azione 10.7.1, di interventi da realizzare in alcuni comuni della Regione.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7920 del 18 dicembre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico della scuola elementare e materna Piano Olivieri sita in c.da Fornara", del comune di Marsala per l'importo complessivo di € 344.570,82.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7921 del 18 dicembre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Adeguamento alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 della scuola media G.B. Caronia", del comune di San Cipirello per l'importo complessivo di € 600.362,56.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7922 del 18 dicembre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Ristrutturazione scuola elementare - via Pagliere n. 1", del comune di Alia per l'importo complessivo di € 553.860,09.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.52.3571)137

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7975 del 27 dicembre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Lavori di costruzione ITC in Campobello di Licata. Lotto funzionale Corpi A e B", CUP B48E18000070002, del libero Consorzio comunale di Agrigento per l'importo complessivo di € 3.981.868,44.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7976 del 27 dicembre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Lavori di costruzione del liceo scientifico E. Fermi di Sciacca. Stralcio di completamento - Corpo Uffici - Presidenza - Auditorium nuova costruzione" CUP B88D14000020004, del libero Consorzio comunale di Agrigento per l'importo complessivo di € 3.803.471,33.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.52.3580)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Integrazione del Tavolo tecnico permanente sulla riabilitazione.

Con decreto dell'Assessore per la salute n. 2120 del 28 novembre 2019, il Tavolo tecnico permanente sulla riabilitazione di cui al D.A. n. 863 del 13 maggio 2019 è stato integrato come segue:

COPIA TRATTA DA SITO UFFICIALE G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Componente esterno:

– avv. Francesco Marcellino di Catania.

Il suddetto D.A. n. 2120 del 28 novembre 2019 è visionabile per intero nel sito ufficiale dell'Assessorato della salute.

(2019.50.3443)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Procedura di valutazione ambientale strategica di una variante per la riclassificazione urbanistica di un'area nel comune di Rosolini.

Con decreto n. 391/Gab del 28 novembre 2019, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 244 del 13 novembre 2019, reso dalla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la "Variante n. 30 di riclassificazione urbanistica dell'area distinta al foglio n. 29, part.lla 3470. Esecuzione sentenza TAR di Catania I Sezione n. 1703/17" del comune di Rosolini sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

(2019.50.3444)119

Parere motivato favorevole con prescrizioni alla procedura di valutazione ambientale strategica ed alla procedura di valutazione di incidenza ambientale del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 396/Gab del 6 dicembre 2019, acquisito il parere della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 245 del 27 novembre 2019, ha espresso parere motivato favorevole con prescrizioni alla procedura di valutazione ambientale strategica ed alla procedura di valutazione di incidenza ambientale del Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

Il decreto è consultabile nel sito *web* dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/) e nel sito istituzionale del Dipartimento dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in ossequio all'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Avverso al provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di giorni 120.

(2019.50.3454)119

Rinnovo e voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata alla ditta Molino Lo Cicero Tommaso, a favore della ditta Molino Lo Cicero Giuseppe, con sede legale e stabilimento in Misilmeri.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 1102 del 10 dicembre 2019, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla ditta "Molino Lo Cicero Tommaso", con sede legale ed impianto in via dei Mulini n. 91, nel comune di Misilmeri (PA), il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.R.S. n. 124 del 5 febbraio 2003 e D.D.G. n. 80 del 3 marzo 2010, rilasciate da questo Assessorato, ai sensi del D.P.R. n. 203/88 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

È stata concessa, altresì, la voltura delle suddette autorizzazioni D.R.S. n. 124 del 5 febbraio 2003 e D.D.G. n. 80 del 3 marzo 2010, alla ditta "Molino Lo Cicero Giuseppe", con sede legale e stabilimento sito nel comune di Misilmeri (PA), in via dei Mulini n. 910, per l'attività di molitura grano.

(2019.50.3464)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti revoca dell'iscrizione di associazioni pro loco al relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3277 del 6 dicembre 2019, ai sensi del D.A. n. 3512/2016, è stata revocata l'iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'Associazione Pro loco Cinisi, avente sede nel comune di Cinisi (PA), in piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6 - cap 90045.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3278 del 6 dicembre 2019, ai sensi del D.A. n. 3512/2016, è stata revocata l'iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'Associazione Pro loco Città di Cinisi, avente sede nel comune di Cinisi (PA), in via Nazionale n. 119 - cap 90045.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3279 del 6 dicembre 2019, ai sensi del D.A. n. 3512/2016, è stata revocata l'iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'Associazione Pro loco Favarotta, avente sede nel comune di Terrasini (PA), in via Archimede n. 18 - cap 90049.

(2019.50.3434)111

FURS 2019 "Fondo unico regionale per lo spettacolo", art. 65, legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Attività teatrali (legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25) - Comunicato relativo al decreto n. 3530 del 20 dicembre 2019.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo il decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n. 3530/S8 del 20 dicembre 2019, con il quale, per un mero errore di calcolo, è stato annullato e sostituito il Piano di riparto, di cui all'allegato "A" al D.A. n. 3099 del 27 novembre 2019, limitatamente alla parte relativa alla fascia 2^ dell'art. 6, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, per l'anno 2019.

(2019.52.3568)111

FURS 2019 "Fondo unico regionale per lo spettacolo", art. 65, legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Attività musicali (legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44) - Comunicato relativo al decreto n. 3531 del 20 dicembre 2019.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo il decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n. 3531/S8 del 20 dicembre 2019, con il quale è stato annullato e sostituito, per un mero errore di calcolo, il Piano di riparto per l'erogazione dei contributi in favore di associazioni e complessi bandistici per lo svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, per l'anno 2019, di cui all'Allegato A al D.A. n. 3100/S8 del 27 novembre 2019.

(2019.52.3567)111

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile* MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 73/75.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2020

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale
— annuale ..... € 81,00
— semestrale ..... € 46,00
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:
— soltanto annuale ..... € 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario ..... € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione ..... € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale ..... € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario ..... € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione ..... € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale ..... € 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale ..... € 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario ..... € 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione ..... € 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata ..... € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente,** deve essere versato, **a mezzo bollettino postale,** sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione di tutti i dati necessari per l'emissione della **fattura eletttronica** e cioè: intestazione, Codice Univoco o PEC di riferimento, indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO **Gli uffici della** Gazzetta Ufficiale **della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).**

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione